1865

N° 140

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia EREDI BOTTA, via del Castellaccio, n° 20.

Nelle Provincie del Regno con *vaglia postale* affrancato diretto alla detta Tipografia e dai Principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.

Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI COMPRESE LE DOMENICHE

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea.

Le altre inserzioni 30 cent. per linea o spazio di linea.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

Un numero separato centesimi 20.
Arretrato centesimi 40.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

			Anno	Semestre	Trimestre
Per Firenze	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L.	42	22	12
Per le Provincie del Regno		»	46	24	13
Svizzera		»	58	31	17
Roma (franco ai confini)		»	52	27	15

FIRENZE, Lunedì 12 Giugno

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

			Anno	Semestre	Trimestre
Inghilterra e Belgio	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L.	122	71	37
Francia, Austria e Germania		»	82	48	27
Id. per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento		»	60	31	16

PARTE UFFICIALE

Il numero 2321 *della Raccolta Ufficiale delle Leggi e Decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Sulla proposta del nostro Ministro per gli affari dell'Interno;

Veduta la legge sull'amministrazione comunale e provinciale (allegato A) stata approvata ed estesa a tutto il Regno colla legge d'unificazione amministrativa in data 20 marzo 1865, n° 2248;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvato l'unito regolamento, che sarà vidimato e sottoscritto d'ordine nostro dal Ministro dell'Interno, per l'esecuzione della citata legge sull'amministrazione comunale e provinciale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto in un col detto regolamento nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dat. a Firenze addì 8 giugno 1865.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.

Regolamento per l'esecuzione della legge sull'amministrazione comunale e provinciale annessa a quella del 20 marzo 1865, n° 2248, allegato A.

TITOLO I.

DEI PREFETTI, DEI SOTTO-PREFETTI E DEI LORO UFFIZI.

Art. 1. Il Prefetto provvede al buon andamento degli uffizi e dei servizi pubblici commessi alla sua direzione ed a quella dei funzionari da lui dipendenti.

Sorveglia i funzionari ed agenti addetti indistintamente ai servizi dello Stato, proponendo ai rispettivi Ministeri quei provvedimenti che reputerà opportuni nell'interesse del servizio.

Mantiene la disciplina negli uffizi e l'osservanza delle norme generali relative ai congedi ordinari e straordinari, non che all'orario negli uffizi da lui direttamente dipendenti, per modo che il tempo utile del lavoro non possa essere minore di sette ore, e veglia perchè sia osservata la più scrupolosa riservatezza nella trattazione degli affari.

Fa in novembre di ogni anno una relazione al Ministero dell'Interno intorno alle condizioni generali della provincia e de' suoi corpi morali. Tale relazione deve per sommi capi versare sugli oggetti seguenti:

1° Condizione economica dei comuni;

2° Regolarità delle elezioni e frequenza degli elettori;

3° Guardia nazionale e modo con cui è fatto quel servizio;

4° Condizione economica e morale degli Istituti di beneficenza;

5° Condizioni della sanità pubblica e dei cimiteri;

6° Sicurezza pubblica e mendicità;

7° Apertura di nuove strade e manutenzione di quelle esistenti;

8° Istruzione pubblica;

9° Industria in generale, notando se gli stabilimenti e le fabbriche industriali si trovino in via d'aumento o di diminuzione;

10° Condizioni morali ed economiche in genere delle popolazioni, delle città, terre e campagne, paragonate a quelle dell'anno precedente, e confronto sulla più o meno facile esazione delle imposte;

11° Tutte quelle altre materie che possono ulteriormente essere indicate dal Ministero dell'Interno.

Art. 2. Il Prefetto provvede alla pubblicazione degli atti del Governo in conformità del prescritto dalla Legge.

Deve inoltre pubblicare un bollettino della prefettura per la diramazione nella provincia di tutte le circolari e di altri provvedimenti direttivi del suo ufficio.

Art. 3. Quando il Prefetto riconosce la necessità di chiedere l'intervento della forza armata deve rivolgersi all'autorità militare superiore del luogo, la quale è in obbligo di deferire alla richiesta salvo il caso di giustificata impossibilità.

Nei casi d'urgenza può il Prefetto, come autorità di sicurezza pubblica, richiedere, per mezzo di ufficiali di sicurezza pubblica muniti del distintivo prescritto dalla legge, l'assistenza della forza armata cioè della regia truppa alle caserme od ai corpi di guardia.

Art. 4. Il consigliere destinato a far le veci di Prefetto in caso di vacanza o di assenza, non può, salvo il caso di manifesta urgenza, recare innovazioni agli ordini di servizio interno da esso stabiliti.

Art. 5. Nei pareri del Consiglio di Prefettura si dovrà indicare il nome dei consiglieri presenti e del relatore.

Art. 6. Il Prefetto può assegnare a ciascun consigliere la direzione di uno speciale servizio amministrativo.

Art. 7. Il Segretario capo della prefettura dipende immediatamente dal Prefetto; sorveglia la registrazione e la spedizione degli affari; ordina l'archivio; tiene l'amministrazione economica dell'uffizio; certifica le copie degli atti emanati dal Prefetto; roga i contratti e gli atti d'incanti; e cura l'esecuzione delle norme che l'uffizio riceve dai superiori dicasteri per l'istruttoria esterna degli affari.

Alli Segretari delle sottoprefetture incombono gli stessi obblighi nella sfera della loro azione.

Art. 8. Ogni ufficio di prefettura è ripartito in quattro divisioni:

La 1ª divisione comprende la segreteria e attende al servizio occorrente presso il Consiglio di prefettura, e la deputazione provinciale negli affari, in cui questa è chiamata ad esercitare l'autorità tutoria, inscrivendo in apposito registro le relative deliberazioni;

La divisione 2ª comprende l'amministrazione dei corpi morali;

La divisione 3ª tratta gli affari relativi alla sicurezza pubblica, al servizio militare, alla leva ed alla sanità pubblica;

La divisione 4ª si occupa dell'amministrazione governativa, della contabilità, delle contribuzioni ed in genere degli affari non attribuiti alle altre.

Art. 9. Il Prefetto ha facoltà di suddividere ancora per sezioni gli uffizi suddetti in quel modo che crede più utile per la pronta spedizione degli affari.

Nelle sotto-prefetture deve osservarsi un metodo per quanto possibile conforme a quello stabilito nella prefettura.

Art. 10. Per la registrazione degli atti presentati all'ufficio di prefettura o di sotto-prefettura si avrà un registro di protocollo generale in cui vengano inscritti gli atti tutti e le note sì all'arrivo che alla partenza, con una sommaria analisi dei medesimi.

Sarà tenuto giornalmente in corrente un indice alfabetico per la ricerca degli incartamenti sia nei registri precedentemente indicati, che nell'archivio.

Per la forma di questi registri e così per la tenuta di quegli altri che possono occorrere e specialmente dei copia-lettere e copia-decreti, saranno date speciali istruzioni dal ministero.

Il Prefetto può sempre prescrivere la formazione di altri registri, quando li giudichi necessari od opportuni.

Art. 11. Nel primo e nel sedicesimo giorno di ogni mese, l'impiegato incaricato della tenuta del registro di protocollo deve presentare al Prefetto od al Sotto-Prefetto rispettivamente un elenco degli affari registrati da più di 15 giorni, ai quali non si fosse dato corso.

Art. 12. Ogni prefettura e sotto-prefettura ha due archivi, *generale* o di deposito, che comprende gl'incartamenti ultimati da tre anni; *corrente* che comprende tutti gli altri.

Nell'archivio, gli incartamenti devono essere ripartiti in serie ed in categorie.

Due sono le serie:

Quella degli affari generali;

Quella degli affari speciali dei corpi morali.

Ogni serie si suddivide in diverse categorie.

Particolari istruzioni emaneranno dal Ministero dell'Interno per la tenuta dell'archivio.

Art. 13. Per l'archivio generale la classificazione delle carte giusta il metodo prescritto nell'articolo precedente non comprende che gli affari ultimati nel periodo decorso dalla prima attivazione nelle rispettive provincie della legge 23 ottobre 1859, numero 3702, sino a tutto l'anno 1862.

Gli affari ultimati antecedentemente all'indicato periodo, conserveranno le classificazioni stabilite dagli ordini preesistenti.

Nelle Provincie toscane il periodo anzidetto si intenderà aver avuto principio colla attivazione del regolamento comunale ivi pubblicato il 31 dicembre 1859 e del regolamento sui Consigli distrettuali e compartimentali del 14 febbraio 1860.

Art. 14. Entro mesi tre dall'attivazione del presente regolamento, i prefetti e sotto-prefetti debbono ordinare i loro uffizi nel modo superiormente prescritto e far procedere entro un anno ad un regolare inventario dell'archivio generale, compilandone due originali firmati da essi e dal segretario dell'ufficio per il rispettivo loro uso.

Nell'inventario debbono indicarsi complessivamente, cioè per categorie, gli affari compresi nella serie degli affari generali e singolarmente cioè per fascicoli o cartelle gli affari speciali dei singoli corpi morali.

Uno di questi originali dev'essere comunicato al Ministero dell'Interno che lo rinvia munito del visto del Ministro.

Nello stesso modo si procede alla rettifica dell'inventario dell'archivio generale ogniqualvolta occorre di aggiungervi o di estrarne carte.

Art. 15. Il segretario della prefettura o sotto-prefettura è risponsabile della regolare tenuta degli archivi, non che della conservazione e classificazione delle leggi, dei regolamenti generali, delle circolari, istruzioni ed altri stampati che vengono distribuiti dai superiori dicasteri o dagli uffizi e direzioni locali.

Deve tenerne un esatto inventario e, cessando dalle sue funzioni, darne caricamento al suo successore od a chi per esso.

Art. 16. I sotto-prefetti debbono, un mese prima dell'apertura della Sessione ordinaria del Consiglio provinciale, rivolgere al Prefetto una relazione generale sulle condizioni e sui bisogni dei rispettivi circondari corredandoli di quelle notizie di fatto che stimeranno più acconce a dimostrare la convenienza delle loro proposte.

TITOLO II.

CAPO. I. — *Del comune, dell'uffizio e del Segretario comunale.*

Art. 17. La facoltà accordata ai comuni dal § 3 dell'articolo 10 della legge si estende anche al locale della segreteria, purchè per altro vi si tengano sempre distinti i registri e le carte di spettanza di ciascun comune.

Però in ogni sala delle adunanze comunali od in altra contigua vi saranno armadi muniti di serratura e di chiave per il deposito delle carte.

Questa chiave deve rimanere costantemente presso il segretario, il quale dovrà tener registro delle carte e ne avrà la responsabilità.

Avendo il segretario ordine dal sindaco o dalla Giunta per l'estrazione o rimessione di carte, avrà diritto di pretendere che l'ordine gli sia dato in iscritto, e restituirà l'ordine quando siano restituite all'archivio.

Art. 18. Nessuno può essere nominato segretario comunale nè percepirne lo stipendio, se non giustifica preventivamente;

1. D'essere maggiore d'età;

2. Di non essere mai stato condannato a pene criminali o condannato per furto, frode, od attentato ai costumi;

3. Di aver riportato la patente d'idoneità dal Prefetto della provincia, in seguito ad esame subito innanzi ad un'apposita Commissione composta:

a) del prefetto che la presiede personalmente o per mezzo di un consigliere da lui delegato;

b) D'un segretario della prefettura e di un segretario comunale, amendue a scelta del prefetto.

Potrà il prefetto, ove lo creda conveniente, incaricare dell'esame stesso, nei circondari che non sono da esso amministrati direttamente, i sotto-prefetti assistiti dal segretario della sotto-prefettura e da un segretario comunale a loro scelta.

Ciascun membro delle suddette Commissioni ha voto deliberativo.

Il modo di procedere all'esame e le materie intorno alle quali dovrà versare saranno determinati dal Ministero dell'Interno per ispeciale istruzione.

L'apertura degli esami, i quali debbono aver luogo almeno una volta all'anno nell'ufficio di prefettura, è annunziata tre mesi prima nel giornale ufficiale della provincia o, in difetto, in quell'altro che vi si pubblica ed a cura dell'ufficio stesso ne sarà data partecipazione a tutti i sindaci della provincia.

Art. 19. Il segretario è risponsabile d'ogni incombenza che debba essere disimpegnata dall'uffizio comunale.

Esso farà risultare dell'esecuzione data ai lavori che all'uffizio comunale incombono nell'interesse dello Stato, ai termini di leggi o di Regolamenti generali, mediante l'annua trasmessione al sotto-prefetto od al prefetto d'una tabella riassuntiva da compilarsi nell'epoca ed in conformità del modulo n° 1 annesso al presente regolamento.

In caso di ritardo per parte dell'ufficio comunale, tanto nell'esecuzione dei lavori suddetti, quanto per l'invio della tabella sovraccennata, il segretario soggiace senz'altro avviso od eccitamento alla spesa del commissario che il prefetto od il sotto-prefetto ai termini dell'articolo 145 della legge è in facoltà d'inviare sul luogo per quest'oggetto.

Vi soggiaciono nello stesso modo e cumulativamente col segretario nella rispettiva proporzione che sarà determinata dal prefetto o dal sotto-prefetto gli altri stipendiati addetti all'uffizio comunale, ai quali risultasse imputabile la verificata negligenza o dilazione.

Queste spese sono anticipate dalla cassa del comune, salvo il rimborso per via di ritenute sullo stipendio dei suoi impiegati.

Art. 20. Nessuna delle carte spettanti all'amministrazione comunale può essere dal segretario estratta od esportata dall'ufficio od archivio comunale, senza un'esplicita autorizzazione del sindaco.

Entro sei mesi dall'attivazione del presente regolamento ogni segretario comunale deve riscontrare se esiste, ed in caso diverso rinnovare o compilare l'inventario delle carte esistenti nell'archivio e degli affari già ultimati, e sottoporlo alla vidimazione del sindaco.

Eguale vidimazione debbesi procurare ad ogni aggiunta o detrazione menzionata sull'inventario.

Art. 21. In ogni comune il segretario deve tenere in corrente *almeno* i registri indicati nella tabella n° 2 annessa al presente regolamento, oltre quelli prescritti da leggi o da regolamenti generali.

Deve inoltre tenere debitamente legati, affogliati e rubricati in ordine cronologico o di numero:

1. Gli originali delle deliberazioni sì del Consiglio che della Giunta;

2. Gli originali delle liste elettorali di ciascun anno approvati dall'autorità competente;

3. Le leggi ed i decreti del Regno appartenenti all'edizione ufficiale e il bollettino della prefettura;

4. I bilanci o stati preventivi;

5. I conti consuntivi;

6. I ruoli dei comunisti tenuti a fare le prestazioni militari;

7. I libri od atti relativi al censo o catasto, semprechè, per la tenuta di questi libri e per tutti gli atti relativi, non siavi uno speciale impiegato;

8. Gli atti relativi al censimento della popolazione ed alle notizie statistiche;

9. Le mercuriali periodiche dei cereali e d'altri prodotti nei comuni in cui ha luogo un mercato;

10. I verbali di mensile verificazione di cassa, nei comuni ove quest'incombenza non è riservata agli agenti del Ministero delle finanze;

11. Le carte relative alla leva militare di ciascun anno.

Art. 22. Entro sei mesi dall'attivazione di questo regolamento ogni comune è in obbligo di far compilare e di tenere nella segreteria comunale:

1. L'inventario dei beni stabili posseduti dal comune colle relative testimoniali di stato, ossia descrizione del loro stato, non che dei demanii, promiscuità, servitù attive e passive, e d'ogni diritto relativo a beni stabili che possa spettare al medesimo;

2. L'inventario dei mobili, dei crediti ed altre attività;

3. L'elenco dei debiti ed altre passività, distinguendo le ordinarie dalle straordinarie;

4. L'elenco delle strade comunali e di quelle private soggette a servitù pubblica.

CAPO II. — *Delle elezioni.*

Art. 23. Il prefetto, pervenuta che gli sia la lista di cui nell'articolo 33 della legge, deve sottoporla alla deputazione provinciale per le occorrenti rettificazioni d'ufficio, ancorchè non siansi contro di essa avanzati reclami.

Art. 24. Delle liste deve tenersi in corrente un apposito registro presso l'ufficio di segreteria addetto alla deputazione provinciale, notandovi, in separate colonne, l'arrivo ed il rinvio di ciascuna lista, i reclami presentati coi documenti a questi annessi, e la decisione della deputazione, il tutto colla specificazione delle rispettive date.

Il prefetto deve curare che la deputazione sia convocata e pronunci le sue decisioni sulle liste e sui reclami nei termini prefissi dalla legge.

Art. 25. Non si fa luogo alla restituzione del deposito, di cui nell'articolo 34 della legge, che sulla presentazione di un estratto della decisione colla quale sia stata fatta ragione al reclamante.

Se il reclamo è reietto, il prefetto deve ordinare il versamento del deposito nella cassa della Congregazione di carità locale alla quale ne dà avviso.

Art. 26. La convocazione per le elezioni di cui nell'articolo 46 della legge non può avere luogo prima che le liste siano state restituite, debitamente approvate, dalle deputazioni.

Una copia del relativo manifesto deve, a cura del sindaco, essere trasmessa al prefetto prima della sua pubblicazione.

Se il prefetto non riceve prima del 15 di luglio comunicazione del manifesto, ne riferisce tosto alla deputazione, alla quale spetta di provvedere d'ufficio.

Se però le liste non fossero approvate dalla deputazione prima del 15 luglio, la Giunta municipale fa senz'altro pubblicare in detto giorno il manifesto di cui nel paragrafo precedente; ma se, nell'intervallo che decorre da tale pubblicazione fino al giorno delle elezioni non sarà pervenuta al comune la lista debitamente approvata, si procede ugualmente alle elezioni colla scorta della lista dell'anno precedente.

Art. 27. Nel determinare la maggioranza, di cui nell'articolo 47 della legge, debbono computarsi non solo gli elettori, ma eziandio i maschi maggiori d'età godenti dell'esercizio dei diritti civili ed aventi dimora nel comune.

La determinazione della deputazione, di cui nell'articolo suddetto, deve prescrivere contemporaneamente la rinnovazione dell'intiero Consiglio comunale, procedendosi all'elezione dei nuovi consiglieri nella forma prescritta dal § 4 dell'articolo suddetto.

Art. 28. Alle funzioni di segretario definitivo, di cui nel § 2 dell'articolo 52 della legge, può essere chiamata anche una persona non avente la qualità di elettore od estranea al comune.

Art. 29. Nei comuni in cui gli elettori sono ripartiti in sezioni, i Regi Delegati straordinari possono, a mente del paragrafo ultimo dell'articolo 151 della legge, affidare le funzioni di presidenti delle sezioni secondarie ad elettori anche appartenenti od altre sezioni dei comuni medesimi.

Art. 30. Gli elettori delle frazioni, di cui nell'ultimo alinea dell'articolo 47 della legge, votano esclusivamente per la scelta dei consiglieri attribuiti alla frazione cui appartengono, ma possono sceglierli anche fra gli eleggibili delle altre frazioni.

Art. 31. La presenza di tre membri voluta dall'articolo 56 della legge è anche necessaria nell'intervallo tra la prima e la seconda votazione.

Art. 32. Quando tutti gli elettori di un comune formano una sola adunanza, terminata che sia la votazione, il presidente dell'uffizio pubblica anzitutto il risultato dello scrutinio, cioè i nomi di tutti i candidati che ottennero voti, col rispettivo numero di questi, facendone risultare distintamente nel verbale, e successivamente passa alle operazioni indicate nell'articolo seguente di questo regolamento.

Quando invece gli elettori sono ripartiti in più sezioni, ogni presidente di sezione notifica alla medesima il risultato dello scrutinio. Reca poi il verbale al presidente della prima sezione, il quale, riassunti i diversi scrutinii, li rende egualmente pubblici.

Art. 33. Compiuto lo scrutinio, e prima ancóra di proclamare il risultato della votazione, l'ufficio elettorale deve verificare se i candidati che hanno riportato maggior numero di voti presentano i requisiti voluti per essere eleggibili ed il presidente ne interpella ad alta voce l'adunanza, inserendo poi nel verbale i motivi di ineleggibilità denunziati dagli elettori presenti contro alcuno dei candidati.

L'uffizio riconosciuto sussistente qualche motivo d'ineleggibilità, si astiene dal computare i voti dati al candidato ineleggibile, indicandone però i motivi nel verbale.

L'ufficio deve parimente far menzione nel verbale delle proteste presentate ancorchè le avesse reiette.

Dopo queste operazioni si proclama il risultato della votazione.

Art. 34. Le schede sono tenute valide ancorchè nón contengano tanti nomi di candidati quanti sarebbero i consiglieri da nominarsi.

Art. 35. I consigli comunali e le deputazioni provinciali non possono prendere ingerenza o dare disposizioni sulle operazioni elettorali se non è presentato loro un ricorso.

Le deputazioni provinciali non debbono accettare ricorsi se non sui punti e sulle questioni che abbiano fatto oggetto di una decisione del Consiglio comunale.

I Consigli comunali invece prendono cognizione e deliberano ancorchè il ricorso si aggiri su questioni non proposte all'ufficio elettorale.

Art. 36. I ricorsi contro le decisioni del Consiglio comunale che versino sulla capacità legale d'un cittadino ad essere elettore od eleggibile debbono essere portati direttamente alla Corte d'appello.

Art. 37. La notificazione delle decisioni prese dal Consiglio comunale sui ricorsi, di cui nell'articolo 75 della legge, dev'essere fatta agli interessati nello stesso termine di tre giorni che è prescritto dal precedente articolo 74.

Però il reclamante deve fare nel ricorso medesimo elezione di domicilto nel territorio del comune, anche presso qualche persona terza.

Art. 38. Contro le decisioni della Deputazione provinciale è ancora ammesso il ricorso al Governo del Re, il quale provvede con Decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato.

CAPO III — *Del Consiglio Comunale.*

Art. 39. L'incompatibilità stabilita dall'articolo 84 della legge si estende tanto ai membri della Giunta che stettero in carica prima della Sessione autunnale, quanto a quelli che furono nominati per surrogarli.

Art. 40. I Consigli comunali che deliberano di tenere pubbliche in tutto od in parte le loro sedute debbono formare anzitutto un apposito regolamento da rassegnarsi all'autorità superiore a mente degli articoli 130 e successivi della legge.

Art. 41. Nel determinare la metà dei consiglieri, di cui nell'articolo 89 della legge, non sono da computarsi i posti divenuti vacanti per decesso, rinuncia data o per altra causa, semprechè però il numero dei consiglieri non risulti inferiore a quello previsto dall'art. 204.

Anche la seconda convocazione dev'essere fatta per avviso scritto sul quale debbono nuovamente indicarsi gli oggetti da trattarsi nell'adunanza.

Art. 42. Il Consiglio comunale può sempre assumere uno de'suoi membri a fare le funzioni di segretario, unicamente però allo scopo di deliberare sopra un determinato oggetto e con obbligo di farne espressa menzione, ma senza specificarne i motivi nel verbale.

In tal caso il segretario deve ritirarsi dall'adunanza durante la deliberazione.

L'esclusione del segretario è di diritto quando egli si trova in alcuno dei casi ai quali accenna l'articolo 222 della legge.

Art. 43. Le deliberazioni riflettenti persone debbono sempre stendersi in un verbale separato da cui consti essersi proceduto alla votazione con suffragi segreti ed in seduta non pubblica.

Art. 44. Il certificato della pubblicazione eseguita a mente dell'articolo 90 della legge, deve eziandio annunziare se siansi o non prodotte opposizioni contro le singole deliberazioni.

Art. 45. Le copie di cui è cenno nel secondo paragrafo dell'articolo 90 della legge, debbono essere certificati conformi dal sindaco o da chi ne fa le veci, ed essere muniti del bollo comunale. Per il rilascio di tali copie non si possono esigere emolumenti o tasse maggiori di quelli stabiliti dalla tariffa annessa al presente regolamento (Tabella n° 3), nella quale si trovano pur anche determinati i vari emolumenti che gli uffizi comunali sono autorizzati a percepire.

L'emolumento o tassa percepita deve sempre essere indicata a piè di ciascuna copia od atto rilasciato, ed il segretario del comune deve apporvi la propria firma. Nessun emolumento è dovuto quando la copia od il documento sono richiesti nell'interesse dello Stato, o quando sono domandati da privati per lo scopo della determinazione, del pagamento o dell'esonerazione della imposte verso lo Stato. Si fa però luogo al rimborso della spesa per la riproduzione di disegni, nel caso richiedasi l'opera di persona non stipendiata dal comune.

Se gli uffizi comunali ricusano o si rendono morosi a dare le copie dei documenti suddetti, il prefetto o il sotto-prefetto, sul ricorso degl'interessati, possono provvedere a senso degli articoli 145 della legge, e 19 del presente regolamento.

Capo IV. — *Della Giunta.*

Art. 46. All'elezione dei membri della Giunta deve il Consiglio comunale procedere nella prima seduta della tornata autunnale.

Art. 47. Per determinare la maggioranza voluta dall'articolo 91 della legge deve tenersi conto dei soli consiglieri votanti.

Qualora dopo due votazioni consecutive alcuno dei candidati non abbia riportata la maggioranza assoluta dei voti, il Consiglio procede al ballottaggio fra i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione.

Art. 48. Le Giunte municipali nominate nell'attivazione del presente regolamento, ovvero in seguito a posteriori rielezioni generali del Consiglio, non si rinnovano per metà nel primo anno del loro insediamento. La stessa norma deve osservarsi nel caso in cui, per dimissioni o per altre cause, siasi rinnovata per intiero la Giunta.

I consiglieri nominati membri della Giunta entrano in carica tostochè la deliberazione colla quale sono nominati è divenuta esecutoria coll'apposizione del *visto* o col decorso del termine fissato dalla legge.

Art. 49. Ove la Giunta non prepari e non trasmetta, a norma dell'articolo 130 della legge, entro il termine da prescriversi dal Ministero delle finanze, i ruoli dei quali è cenno nel n° 5 dell'articolo 93 della legge medesima, il prefetto promuove, entro i 15 giorni successivi alla scadenza di quel termine i provvedimenti della deputazione provinciale.

Capo V. — *Del sindaco.*

Art. 50. Il sindaco presta il giuramento nelle mani del prefetto, o di quell'altra autorità da lui delegata; la formola del giuramento è la seguente:

« Io........ giuro di essere fedele a S. M. il Re ed ai suoi reali successori, di osservare lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato, e di esercitare le mie funzioni di sindaco col solo scopo del bene inseparabile del Re e della patria. »

Art. 51. Il distintivo del sindaco consiste in una fascia tricolore in seta da portarsi cinta attorno ai fianchi.

La fascia deve avere nelle due estremità una frangia di cordoncini d'argento della grossezza di millimetri due e dell'altezza di centimetri otto.

Art. 52. Il sindaco delega un assessore cui spetti di supplirlo in caso di bisogno.

Può inoltre fare speciali delegazioni ai singoli assessori.

Capo VI. — *Dell'amministrazione e contabilità comunale e di alcune spese obbligatorie dei comuni.*

Art. 53. Il carcere mandamentale, ossia sala d'arresto o casa di deposito di cui al n° 19 dell'articolo 116 della legge, oltre i necessari requisiti di salubrità e di sicurezza, deve riunire quegli altri che rispondano alle esigenze del servizio, in relazione colla custodia dei detenuti, giurisdizione penale del giudice di mandamento e popolazione soggetta alla medesima.

Art. 54. Gli agenti di custodia delle carceri mandamentali sono proposti dalla Giunta municipale del capoluogo del mandamento, e nominati dal prefetto, il quale ha facoltà di sospenderli e di rimuoverli.

Art. 55. La spesa necessaria per lo stabilimento del carcere mandamentale, per la pigione, quando occorra, dei locali, non che per lo stipendio dei sanitari, e per il salario e per le altre competenze attribuite agli agenti di custodia (in quanto queste non siano a carico dei fornitori del mantenimento dei detenuti giusta i contratti in vigore) sono a carico dei comuni del mandamento in ragione composta delle rispettive popolazioni e del contingente principale dell'imposta fondiaria. Queste spese sono amministrate dal comune del capoluogo.

Art. 56. Quando il comune delibera di nominarsi un tesoriere proprio in conformità dell'articolo 120 della legge, il sindaco deve, in principio d'ogni mese, o personalmente o per mezzo di un assessore da esso delegato, procedere, in concorso del tesoriere e coll'assistenza del segretario comunale, ad una ricognizione dei fondi esistenti nella cassa, non che dello stato delle riscossioni arretrate.

Di ogni ricognizione si stende un verbale in doppio originale firmato dal sindaco, dal tesoriere e dal segretario, uno dei quali deve ritenersi nell'ufficio comunale e l'altro rimettersi al tesoriere.

Art. 57. Quando un solo agente è incaricato della riscossione tanto delle imposte erariali quanto delle sovraimposte provinciali e comunali, nell'avviso di pagamento che è tenuto di spedire ai contribuenti indicherà distintamente le rispettive aliquote o proporzioni.

Art. 58. L'esattore od il tesoriere deve rendere il conto delle riscossioni e dei pagamenti operati per conto del comune entro un mese successivo alla chiusura dell'esercizio al quale il conto si riferisce.

Art. 59. Gli atti accennati nell'articolo 128 della legge non sono esecutorii senza il *visto* del prefetto o sotto-prefetto, i quali debbono accertarsi che siano state osservate le forme prescritte.

La licitazione, di cui nel § 2 dello stesso articolo, si fa anche per gara fra i vari aspiranti.

La scelta fra la licitazione e la trattativa privata dev'essere determinata dall'importanza dell'oggetto e dalla natura del servizio cui si tratta di provvedere.

Capo VII. — *Delle deliberazioni comunali soggette al visto od all'approvazione superiore.*

Art. 60. Le deliberazioni che il sindaco è tenuto di inviare all'autorità incaricata di apporre il visto, si debbono sempre trasmettere in duplice estratto, uno dei quali è destinato a rimanere presso l'autorità medesima.

La ricevuta di cui nel § 2° dell'articolo 130 della legge dev'essere spedita dall'autorità suddetta entro le 24 ore dall'arrivo degli atti, risultante dal registro di protocollo dell'uffizio.

Art. 61. Nel circondario amministrato dal prefetto non è mestieri del decreto di sospensione di cui nell'articolo 132 della legge; ma si deve tuttavia osservare per l'annullamento il termine perentorio stabilito dall'articolo 136.

Relativamente poi alle deliberazioni sui bilanci e sui conti degli amministratori comunali, la dichiarazione di cui è cenno nel § 2° dell'articolo 136 deve emanare, per i comuni appartenenti a circondari amministrati da sotto-prefetti, entro un nuovo termine pari a quello nei diversi casi prefisso dall'articolo 134 ai sotto-prefetti medesimi, da decorrere però dal giorno in cui risultino pervenuti all'ufficio di prefettura i bilanci ed i conti suddetti.

Art. 62. Non ispetta al sotto-prefetto di sospendere le deliberazioni sottoposte all'approvazione della deputazione provinciale, ancorchè viziose per difetto di forma, ma deve trasmetterle al prefetto, limitandosi ad indicare appiè delle medesime i motivi di nullità da esso rilevato.

Quando poi si tratta di deliberazioni relative ai regolamenti d'uso e d'amministrazione dei beni, di cui è cenno nell'articolo 138, numero 4 della legge, dalle prefetture e sotto-prefetture debbono comunicarsi alle autorità preposte al buon governo dei boschi e delle acque per quelle opposizioni che le medesime credessero di farvi presso l'autorità competente.

Art. 63. Le deliberazioni, gli atti, e i conti per la cui validità la legge espressamente richiede la approvazione di un'autorità superiore non sono esecutorii quand'anche muniti del *visto* se non interviene quest'approvazione.

In questo caso l'azione dell'autorità superiore non è assoggettata dalla legge alla decorrenza di alcun termine.

Art. 64. L'ingerenza della deputazione provinciale rispetto alle spese obbligatorie si limita a provvedere nelle medesime in caso di rifiuto del Comune, o quando esso provveda insufficientemente, ma non deve statuire in quanto possa esservi di facoltativo nel determinare la misura di tali spese, od i modi di eseguirle.

Art. 65. Quando il Prefetto non abbia potuto conoscere l'esistenza di una deliberazione che dovrebbe dichiarare nulla a mente dell'art. 227 della legge, il termine prefissogli dall'art. 136 per pronunziare l'annullamento non gli decorre che dal giorno in cui risulti essere la medesima pervenuta a di lui notizia.

Se poi avendola conosciuta, non avrà tuttavia proceduto al suo annullamento, deve riferirne al Ministero dell'interno, cui spetta di promuovere le occorrenti dichiarazioni ai termini dell'articolo 107 del presente regolamento.

Art. 66. Ai termini del n° 5, dell'articolo 138 della legge, passa nella deputazione provinciale la facoltà di rendere esecutivi i regolamenti per i dazi comunali e le relative tariffe che l'articolo 102 del regolamento annesso al Decreto Reale del 10 luglio 1864, n° 1839, aveva attribuita ai Prefetti. I Consigli comunali nel deliberare e le deputazioni provinciali nell'approvare i regolamenti suddetti, dovranno seguire le norme generali che saranno emanate dal Ministero delle finanze.

Capo VIII. — *Dei Regolamenti Municipali.*

Art. 67. I comuni possono con regolamenti di polizia urbana;

1. Provvedere all'annona ed all'igiene dichiarando le regole e le cautele opportune per la fabbricazione e per lo smercio dei commestibili non che per l'esercizio delle arti relative;

2. Determinare le norme per le mete o calmieri dei generi annonari e di prima necessità, quando le circostanze locali e le consuetudini ne giustificano l'opportunità;

3. Provvedere alla pulitezza dell'abitato, e determinare i tempi e i modi per la tenuta e lo spurgo dei luoghi e dei depositi immondi;

4. Prescrivere norme per lo sgombramento delle immondezze e delle nevi dalle vie e da altri luoghi pubblici e per l'inaffiamento delle strade;

5. Determinare gli obblighi de'privati in ordine alla sistemazione e conservazione dei canali di spurgo e di scolo, dei selciati, fossi e stillicidi sui luoghi pubblici, fissando la competenza passiva per tali spese;

6. Provvedere alla libera circolazione nelle vie e nei luoghi pubblici ed a rimuovere i pericoli derivanti dalla ricostruzione e riparazione di strade, ponti di fabbriche, depositi di materiali, scavi ecc.

7. Fare divieto permanente o temporaneo di passaggio in certe vie interne per i carri o per gli animali, quando ne sia dimostrata la necessità; e determinare gli spazi per le fiere, per i mercati e per i giuochi pubblici, senza pregiudizio dei diritti delle proprietà circostanti;

8. Regolare l'uso dei bagni nei luoghi pubblici;

9. Fissare norme per la custodia e circolazione dei cani;

10. Prescrivere norme per l'ammasso, il deposito e la custodia delle materie accendibili; determinare le altre cautele necessarie per evitare gli incendi tanto nell'abitato che nelle campagne, e provvedere per la loro pronta estinzione;

11° Provvedere in generale ad altri oggetti consimili che non siano già regolati dalle leggi o dai regolamenti generali dello Stato.

In nessun caso i comuni potranno prescrivere l'uso di mezzi che non siano nel dominio pubblico, od il cui monopolio appartenga ad altri per privilegio, senza che sia convenuta coi proprietari del privilegio una tariffa che escluda ogni abuso. Questa tariffa debbe essere sottoposta all'approvazione dell'autorità cui spetta di approvare il regolamento.

Art. 68. Sono materie dei regolamenti di polizia rurale:

1° Le comunioni generali esistenti per l'uso dei beni privati, per impedire i passaggi abusivi e prevenire i furti di campagna;

2° I consorzi per l'uso delle acque quando interessano la maggior parte degli abitanti o delle terre di un comune o di una frazione;

3° La manutenzione dei canali e delle altre opere consortili destinate alla irrigazione, allo scolo, specialmente nei terreni bonificati o fognati;

4° Lo spigolamento, e l'esercizio di altri atti consimili sui beni dei privati quando la popolazione vi abbia diritto per titolo o per consuetudine.

5° Il divieto dei pascoli non conciliabili coll'interesse generale del comune;

6° Il divieto dei modi di trasportare i carichi che siano contrari alla conservazione in buono stato delle strade;

7° Le norme circa i tempi ed i modi da osservarsi per la distruzione degli insetti e d'altri animali nocivi alle campagne; in quanto non vi provvedano le leggi od i regolamenti generali.

Art. 69. Sì negli uni che negli altri regolamenti possono i comuni:

1° Provvedere alla mondezza e salubrità delle fonti e delle altre acque destinate ad uso pubblico.

2° Stabilire la pianta organica e la divisa dei loro agenti, sieno essi isolati, ovvero riuniti in corpi, purchè per altro non possano assimilarli, nelle denominazioni, nei distintivi dei gradi, o nelle divise ai vari Corpi del R. esercito ed agli agenti doganali e di sicurezza pubblica.

Questa riserva è pur anche applicabile alle divise dei corpi o bande musicali creati od ordinati dai comuni in quanto non debbano far parte della guardia nazionale, nel qual caso la loro divisa dev'essere quella stabilita dai regolamenti generali.

Art. 70. Sono materie di regolamenti edilizi le norme sopra:

1° La formazione delle Commissioni edilizie comunali con voto puramente consultivo;

2° La determinazione del perimetro dell'abitato a cui si debbono intendere assolutamente circoscritte le prescrizioni dei regolamenti stessi;

3° I piani regolatori dell'ingrandimento e di livellazione, o di nuovi allineamenti delle vie, piazze o passeggi pubblici;

4° L'erezione, demolizione o restauro dei fabbricati o costruzioni murali poste a vista del pubblico e gli obblighi relativi dei proprietari ad oggetto che non siano violati i piani di cui al numero precedente, ed al fine che non sia impedita la viabilità e non sia deturpato lo aspetto dell'abitato.

5° L'intonaco e le tinte dei muri e delle facciate quando la loro condizione deturpi l'aspetto dell'abitato, rispettando gli edifizii di carattere monumentale sì pubblici che privati.

6° L'altezza massima permessa per i fabbricati in correlazione alla ampiezza della via e dei cortili.

7° Le sporgenze di qualunque genere sull'area delle vie e piazze pubbliche.

8° I lavori sotterranei da eseguirsi nel pubblico sotto-suolo e la forma delle ribalte destinate a dar luce od accesso ai luoghi sotterranei sì pubblici che privati, quando tali ribalte esistono nei luoghi di pubblico passaggio;

9° L'apposizione e la conservazione dei numeri civici.

10° La formazione, la conservazione ed il restauro dei marciapiedi, dei lastricati nei portici e de' selciati nelle vie o piazze.

Art. 71. Fra le tariffe che le Giunte municipali sono autorizzate dall'articolo 93, num. 10 della legge a decretare, non sono comprese quelle delle barche nei porti marittimi, le quali continuano ad essere stabilite dai capitani dei porti, coll'autorizzazione del Ministero di marina, conformemente al disposto dell'art. 176 delle R. patenti 24 novembre 1827 state estese a tutto il Regno col R. decreto del 22 dicembre 1861, num. 387.

(*Continua*)

Il numero 2317 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e Decreti del Regno contiene la seguente Legge:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Nelle provincie di Perugia, Ancona, Ascoli, Macerata, Pesaro ed Urbino avrà forza di legge il regolamento forestale vigente nell'isola di Sardegna approvato con R. decreto del 4 novembre 1851, n° 1288, con le seguenti modificazioni:

Sono soppressi il titolo secondo ed i capitoli secondo e terzo del titolo terzo, e gli articoli 63 e 64;

Nell'articolo 72 sono soppresse le ultime parole « o delle Regie Patenti 29 dicembre 1846 » e sono soppresse negli articoli 56 e 66 le disposizioni che riguardano i diritti di ademprivio;

In fine dell'articolo 65 si aggiungano le seguenti parole: « salvo il caso di dissodamento nel quale si applica anche ai privati il disposto degli articoli 19 e 21. »

Art. 2. Le disposizioni e consuetudini di qualunque specie ora vigenti nelle provincie suddette, in materia forestale, sono abrogate.

Art. 3. Le pene incorse al giorno della promulgazione della presente legge per contravvenzioni alla legge forestale, sono rimesse.

Art. 4. Il Governo del Re è incaricato di promulgare il citato regolamento, coordinandolo con le modificazioni espresse all'articolo 1, e di dare le disposizioni necessarie per l'esecuzione.

La presente legge avrà vigore dal 1° prossimo luglio 1865.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dat. a Firenze addì 1° giugno 1865.

VITTORIO EMANUELE.

Torelli.

Con decreti 25 maggio e 1° giugno, sulla proposizione del Ministro per l'interno, S. M. ha fatte le seguenti promozioni e nomine nell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro:

ad Ufficiali:

Iuva avvocato cavaliere Giacomo, membro della Commissione governativa per la emigrazione italiana in Torino;

Checchetelli Giuseppe, id.;

Ferraro cavaliere Giuseppe, consigliere di prefettura;

a Cavalieri:

Gatti professore Stanislao, consigliere di prefettura;

Salvini Tommaso, attore drammatico;

Travaglini cavaliere Federico, ingegnere;

Di Martino dottore Giuseppe, ispettore del sifilicomio di Napoli;

Rossi Pasquale, direttore del sifilicomio e membro dell'istituto clinico di Napoli;

Cavalletto Alberto, ingegnere, membro della Commissione governativa per l'emigrazione italiana in Torino;

Raby Luigi, capitano anziano della guardia nazionale in Torino;

Ayres Vittorio, id.;

Moretta Bartolomeo, id.;

Monneret Achille, capitano anziano della guardia nazionale in Torino;

Capriolo Ermenegildo, id.;

Pansa Giuseppe, causidico in Casale;

Fossi Dario, avvocato, consigliere delegato presso la prefettura della provincia di Lucca;

Vanni dottore Francesco, sindaco di Morano.

E sulla proporzione del Ministro di agricoltura, industria e commercio con decreto 17 aprile:

a Cavaliere:

Giordano Francesco, giudice del tribunale di circondario di Napoli, e consigliere della disciolta Commissione per la pubblicazione del Bollettino Feudale.

PARTE NON UFFICIALE

INTERNO.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

CONSIGLIO DI VIGILANZA
DEL CONVITTO NAZIONALE LONGONE IN MILANO.

Avviso di concorso.

Saranno vacanti nel Convitto nazionale Longone in Milano, per l'anno scolastico 1865-66, due posti gratuiti e tre semigratuiti. Si dichiara aperto il concorso a questi posti, fino a tutto luglio prossimo.

Chiunque vi aspira dovrà, nel detto termine, presentare all'ufficio del R. provveditore agli studi in Milano, la domanda corredata dei legali documenti provanti:

1° Il nome, il prenome, la patria, l'attuale domicilio, l'anno e il giorno della nascita; avvertendo che gli aspiranti, se già non appartengono a questo o ad altri Convitti nazionali, devono avere l'età non minore di anni otto, nè maggiore di dodici;

2° Il nome e la condizione del padre, il numero dei figli di lui, gli anni di pubblico servizio che avesse prestato, e gli altri titoli che potessero avvalorare la domanda;

3° Il preciso patrimonio dei genitori, e dell'aspirante, se ne avesse;

4° Se l'aspirante sia orfano del padre o della madre;

5° Quali studi abbia percorsi, e dove;

6° La fisica sua costituzione, e se abbia superato il vaiuolo naturale, o subita la vaccinazione con esito felice;

7° Se e quale dei fratelli o sorelle dell'aspirante sia provveduto di stipendio o pensione, o se sia ammesso a posto gratuito o semigratuito in qualche stabilimento dello Stato, o di privata fondazione.

I concorrenti al posto gratuito dovranno accennare se, nel caso che non sieno per esso considerati, intendano concorrere anche a quello semigratuito; senza la quale dichiarazione, il loro concorso sarà limitato al posto gratuito.

Tutti i concorrenti devono sostenere un esame.

Per questo esame si presenteranno nei dì 16, 17 e 18 del venturo agosto in Milano, in un'aula del Convitto nazionale Longone, alle ore otto del mattino. Le prove saranno per iscritto e verbali, a norma delle vigenti discipline, quali sono richieste per la promozione alla classe a cui aspira il concorrente.

Milano, 31 maggio 1865.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE
E DEL DEMANIO

Avviso d'asta.

Si fa noto al pubblico che alle ore 11 antimeridiane del giorno di venerdì 30 del corrente mese di giugno, si apriranno nella direzione generale delle tasse e del demanio in Torino, come altresì negli uffici di prefettura delle città di Napoli, Palermo, Milano e Firenze, pubblici incanti ad estinzione di candela vergine per l'aggiudicazione a favore di chi risulterà migliore fra tutti gli offerenti, che concorreranno agli esperimenti nella direzione e negli uffici suaccennati, della seguente impresa cioè:

1° Affitto degli edifici erariali attualmente occupati dalla tipografia governativa di Napoli con tutte le macchine, caratteri, mobili ed attrezzi tipografici.

2° Fornitura di stampati per le occorrenze delle pubbliche amministrazioni.

Condizioni principali.

1° La durata dell'affitto è di nove anni a datare dal 1° luglio 1865.

2° Gli incanti saranno aperti in base all'annuo canone di lire 74,000 ed ai prezzi normali portati dalle tariffe per la fornitura delle stampe, la quale è guarentita dal Governo in un importo annuo non minore di lire 400,000.

3° Le offerte si faranno o in aumento del canone, od in ribasso al prezzo delle tariffe, o contemporaneamente nell'uno e nell'altro senso. Qualunque però sia la forma dell'offerta, essa abbraccierà sempre nei suoi effetti tanto la tipografia, quanto la fornitura, formando entrambe inscindibilmnnte l'oggetto dell'appalto.

4° Ciascun partito in aumento non potrà essere inferiore a lire 100, quelli in ribasso non potranno essere inferiori a centesimi 25 per ogni 100 lire dei prezzi portati dalle tariffe.

5° Le offerte saranno ammesse in ragione del maggior vantaggio che recheranno all'amministrazione, avuto sempre riguardo all'oggetto complessivo ed inscindibile del contratto.

6° Determinata ad estinzione di candela vergine la migliore offerta ne' singoli incanti, che si terranno nella direzione generale delle tasse e del demanio e negli uffici di prefettura sovraindicati, i relativi verbali saranno raccolti presso la stessa direzione generale la quale, stabilito il confronto delle offerte migliori fra loro, farà nota al pubblico entro dieci giorni, con appositi avvisi, quella tra di esse che sarà stata riconosciuta più vantaggiosa all'amministrazione.

Dalla data di tale avviso decorrerà un termine utile di giorni dieci per l'aumento e per il ribasso non inferiori al ventesimo sui prezzi portati da detta offerta più vantaggiosa.

7° Nessuno sarà ammesso all'asta se non ne guarentisce gli effetti mediante preventivo deposito a mani degli uffici procedenti della somma di lire 10,000 in numerario od in titoli del Debito Pubblico del Regno d'Italia al portatore e non altrimenti.

Tale deposito sarà restituito ai concorrenti non appena seguita l'asta, ad eccezione però di quelli fatti dagli autori delle migliori offerte in ciascuna sede d'incanto; de' quali depositi sarà pur fatta posteriormente la restituzione, per trattenere soltanto quello a garanzia dell'offerta riconosciuta più vantaggiosa all'amministrazione, a termini del precedente articolo.

8° La cauzione a guarentigia del successivo contratto è fissata nella somma di lire 150,000, e dovrà prestarsi dall'aggiudicatario mediante deposito regolare di numerario o di effetti pubblici dello Stato al portatore, ovvero col vincolo di rendite nominative di eguale natura, ragguagliate queste e quelli al valor nominale di emissione.

9° Le spese d'incanto e di contratto s'intendono a carico dell'aggiudicatario, esclusa però

la tassa di registro che non è dovuta per esenzione di legge.

10° I capitoli d'oneri e le tariffe concernenti l'impresa sono visibili a chiunque in questa direzione generale e negli uffici di tutte le prefetture del Regno.

Torino, addì 2 giugno 1865.

Per detto Ministero

Il direttore capo di divisione
E. SEGRÈ.

ESTERO.

AUSTRIA. — Il Ministro delle finanze ha presentato nella seduta dell'8 alla Camera dei deputati un progetto di legge relativo all'ammortimento del debito contratto colla Banca per coprire le spese dei bilanci 1865 e 1866.

Il Ministro dimanda due crediti; di 11 e di 45 milioni di fiorini per coprire il totale del debito nel caso che i beni demaniali dati in garanzia non venissero venduti.

Dimanda inoltre 18 milioni per i bisogni dello Stato nel 1865 e 1866, e nella supposizione che non possano andar venduti i beni demaniali dimanda altri 16,860,000 fiorini.

Altre somme sono pure richieste per diminuire gli assegni ipotecari, ritirare le banconote a piccola moneta, coprire il disavanzo del 1864, 1865, 1866, e provvedere ai pagamenti stipulati nei contratti colla compagnia delle strade ferrate.

Il progetto di legge richiede inoltre di estendere ai bilanci del 1865 e del 1866 le disposizioni da prendersi per mantenere un incasso di 25 milioni, emettere in via eccezionale 20 milioni di assegnati ipotecari, ed impiegare i 16 milioni e 860 mila fiorini, indennità della guerra nei Ducati, a diminuzione degli assegnati ipotecari.

GERMANIA. — Il viaggio del signor Manteuffel a Vienna pare oramai abbandonato. Ne parlarono a lungo i giornali; ed ora tutte le più strane congetture, le più disparate opinioni vengono a cadere dinnanzi al fatto che il Governo austriaco ha accettata la proposta della Prussia.

La Neue freie Presse di Vienna gode del risultato ed acclama d'ogni suo meglio al buon accordo stabilitosi fra le due grandi potenze alleate; la Prussia ora è libera nella convocazione degli Stati dello Schleswig e dell'Holstein; sinchè più non rimane a togliere che una sola differenza; quella del presidio austriaco nei Ducati; ma anche riguardo a questa la stampa di Vienna non mostra punto dubitare che non si abbia a stabilire facile e presto componimento fra i due gabinetti di Vienna, e di Berlino.

Il duca d'Augustenburgo sarebbe stato consigliato a cambiar residenza, e così il campo rimarrà compiutamente libero, e l'assemblea radunata per opera specialmente della Prussia potrà a suo bel agio disporre delle sorti del paese.

Il gran duca d'Oldenburgo può andare, se non superbo, certamente contento della vittoria da lui riportata; il suo competitore sgombera il campo, ed era questo quanto appunto egli voleva ottenere.

Riguardo al convegno dell'imperatore d'Austria col re di Prussia a Carlsbad corrono differenti voci; gli uni asseriscono che i due sovrani s'incontreranno al più presto, gli altri pretendono che la visita di Francesco Giuseppe al regale suo ospite sarà ritardata, ed altri vanno ancora più in là pretendendo che non avrà più luogo. Per questi ultimi le relazioni fra l'Austria e la Prussia sarebbero tutt'altro che amichevoli; e le vittorie del signor Bismark conturberebbero non poco la Corte di Vienna, la quale non può a meno di vedere in quelle la preponderanza che la politica prussiana va acquistando ogni giorno più nella Germania, la quale frazionata oggi e divisa, potrebbe dimani avvicinarsi e riunirsi compatta alla Prussia, grazie al fortunato ardire del signor Bismark.

PRUSSIA. — L'affare del duello provocato dal signor Bismark non è ancor terminato.

Il giorno dopo al violento discorso del signor Virchow, il signor Bismark mandò da lui un officiale per dimandargli che si ritrattasse da quanto aveva detto contro il Ministro. Ma il dottor Virchow aveva dovuto assentarsi, chiamato a curare un ammalato fuori di città.

Nella tornata dell'8 il signor Fockenbeck richiamò l'attenzione della Camera sull'affare del duello, sostenendo che in seguito ad una discussione parlamentare non deve aver luogo un duello, ed invitando il presidente a fare il suo dovere.

Il presidente, signor Grabow, rispose ch'egli sperava che il signor Virchow al suo ritorno si sarebbe uniformato alle leggi della Camera, richiedendolo specialmente la garanzia dovuta alla libertà della parola.

Il Ministro della guerra, signor Roon, all'incontro non credette che basti una decisione qualunque del presidente per dichiarar soddisfatto un uomo, quando venne insultato; e se il signor Virchow non ritirava le sue parole, il signor Bismark avrebbe pensato ad andar più oltre.

Allora cominciò una viva discussione, alla quale pose termine, pel momento, il presidente, dichiarando che non valeva il discutere, nè prendere si poteva risoluzione di sorta dal momento che non esisteva nessuna proposta.

MESSICO. — Fra le ultime notizie venute dal Messico v'era pure quella che l'imperatore Massimiliano non poteva più rientrare nella sua capitale, causa le bande di Juarez che ne infestavano le vicinanze.

Secondo queste voci, i juaristi comandati da Negrete avevano ripreso l'offensiva contro le truppe imperiali cantonate sulla frontiera di Coahuila, Nuevo-Léon e Matamoras, e si erano successivamente impadroniti di Lampazo, Saltillo e Monterey.

Il *Corriere degli Stati Uniti* ora soggiunge che Negrete aveva più di cinquecento avventurieri americani nel suo corpo d'armata forte di cinquemila uomini coi quali minacciava Matamoras.

Un dispaccio da San Francisco a New York poi dà la notizia che le autorità degli Stati Uniti avrebbero fatto fermare un bastimento che era pronto a partire per l'Arizona con quattrocento emigranti e dugentosessantatre casse d'armi da fuoco.

Una corrispondenza poi da New York del 28 maggio porta che i progetti degli agenti di Juarez hanno compiutamente fallito, e che Ortega abbandonerà fra poco gli Stati Uniti.

NOTIZIE E FATTI DIVERSI

PIOGGIA DI POLVERE. — I giornali ebbero già a parlare di una pioggia di polvere caduta a bordo della regia pirocorvetta *Etna* sulla rada di Tunisi il 15 maggio di quest'anno. In seguito di comunicazione fatta di questo fenomeno dal comm. Matteucci alla classe di scienze fisiche e matematiche, si sottopose ad esame microscopico un po' di questa polvere nell'intento di verificare se in essa si riscontrassero sostanze organiche, organizzate, del genere di quelle scoperte da Ehremberg in altre polveri atmosferiche da esso studiate. La Commissione compiuto lo esame, riferiva per l'organo del chiarissimo professor Govi che:

« La polvere di color rosso mattone chiaro consegnatale dal commendatore Matteucci nella seduta del 26 marzo come saggio di quella caduta sulla rada di Tunisi la notte dal 15 al 16 dello stesso mese, non contiene traccia di sostanze organizzate. »

Fa poi osservare che questa polvere rossigna non lascia di prendere una tinta nerastra, se sottoposta ad un forte calore, la quale scompare continuando a riscaldarla in contatto dell'aria, il che starebbe ad indicare come in essa esista qualche sostanza organica decomponibile per azione del fuoco in materia aeriforme ed in carbone, trasformabile alla sua volta in acido carbonico, ma dice: Se la polvere contiene qualche sostanza *organica*, il microscopio permette di asserire che essa non è sensibilmente *organizzata*, dappoichè guardata con un eccellente microscopio di Nachet non si potè scorgere altro, tanto a secco che bagnata, che una miriade di granellini più o meno arrotondati o angolati, altri limpidi, altri giallognoli, alcuni di un rosso sanguigno, ma tutti di aspetto inorganizzati.

Non è del resto la prima volta, segue la relazione, che all'accademia delle scienze di Torino vennero sottoposte ad esame polveri meteoriche provenienti da Tunisi. Nelle memorie accademiche nella parte storica, se ne legge altra relazione sotto la data 30 gennaio 1831; essa parla di certa polvere raccolta sulla fregata sarda *Carlo Felice* nel Mediterraneo, in questi termini:

L'accademico conte Provana mostra alla classe una piccola quantità di sabbia datagli in Genova dal signor capitano Todon ufficiale di Marina e professore del collegio, la quale sabbia era accompagnata dalla seguente nota: « Poussièere rammassée à bord de la » frégate le *Charles Félix* dans la journée du 15 mai » 1830, pendant qu'elle se trouvait 50 milles environ » au nord de Tunis. Ce sable y ayant été transporté » par un vent d'E S E variable au S E, devait venir » des deserts des environs de la Grande Syrte, c'est- » a-dire qui devait avoir parcouru une distance d'au » moins 600 milles de 60 au degré. La golletté qui » nous apporta des dépêches à Tunis, et qui se trou- » vait alors au nord de la Corse, plus de 250 milles » plus loin, en ayant eu elle aussi, il est probable que » ce sable aura parcouru un espace de près 1000 » milles. »

Il professor Michelotti esaminata attentamente quella polvere non vi trovò del pari sostanze organizzate, ed in quanto alla sua origine il predetto accademico tendeva a crederla vulcanica.

Noi abbiamo creduto dare questi ragguagli non privi d'interesse, per quelli tra i nostri lettori che si occupano dello studio dei fenomeni naturali.

(Giornale della Marina.)

NAVIGAZIONE TRANSATLANTICA. — Il *Times* ha ricevuto notizie dagli Stati Uniti dalle quali risulta che essendo cessati i bisogni del governo federale relativamente all'aumento della marina, gli armatori e i costruttori di bastimenti, avrebbero volta la loro attenzione ai bisogni del commercio. Si stabilirebbero perciò varie linee di vapori per varii porti esteri, una delle quali si proporrebbe di fare i viaggi tra Nuova-York e Genova, toccando Cadice e Madera.

TELEGRAFI SVIZZERI. — Nel 1864 vennero spediti in tutta la Svizzera 479,606 dispacci telegrafici; 65 mila più che nel 1863.

L'incasso fu di 344,829 franchi per i dispacci spediti all'interno; e di franchi 270,488 cent. 06 per gl'internazionali.

In confronto del 1863 vi fu un aumento di franchi 26,334 nei dispacci spediti all'interno, ed una diminuzione di fr. 41,765 negl'internazionali.

Nel 1864 vi fu dunque sul totale una diminuzione di fr. 15,431 in confronto al prodotto del 1863.

I cantoni che più hanno contribuito furono Zurigo, Ginevra, Basilea città, Vaud, Berna, San Gallo, Neuchâtel.

UN PRODE VETERANO. — In Alessandria nella distribuzione delle medaglie commemorative la folla fu commossa nel vedere presentarsi un artigliere a prenderla coi denti. Quel prode militare, cui una palla di cannone portò via ambe le braccia, ha preso parte a tutte le guerre dal 1848 in poi, come lo appalesavano le molte medaglie che pendevano sul petto al valoroso, fra cui quella d'oro, oltre un ordine ottomano ed uno francese. La gente a tal vista proruppe in acclamazioni. *(Corriere mercantile.)*

AFFRANCAMENTO DEI PAESANI IN RUSSIA. — La *Posta del Nord*, annuncia che gli aggiustamenti fra i signori rurali ed i paesani nelle grandi tenute, cioè in quelle abitate da più di 20 maschi, sono terminati del tutto. Le condizioni fatte concernono 109,758 terre popolate da 9,776,017 abitanti maschi. Di questo, n° 4,781,997 paesani mantengono provvisoriamente tutte le loro obbligazioni verso i loro padroni, mentre 4,994,020 sono interamente affrancati. Dell'ultimo numero, 2,628,783 paesani diventarono proprietari delle loro terre; 437,163 con mezzi proprii, e 2,191,620 con l'aiuto del Governo. Le somme anticipate dallo Stato ascendono a 211,045,067 rubli (di 4 franchi), di cui 128,151,571 per terre affittate per danaro, e 52,893,496 per terre godute per prestazione d'opera. Oltre ai sopraddetti, ci sono 130,000 paesani nell'occidente che comperarono le loro case con o senza sussidio governativo. » *(Corriere mercantile.)*

ESPOSIZIONE DI CAVALLI. — La società svizzera d'agricoltura organizza per il corrente estate ad Aarau un'esposizione di cavalli delle differenti razze svizzere. Il governo di Berna ha accordato a questo scopo un sussidio di 500 franchi, quello d'Argovia uno di 1000, ed inoltre mise a disposizione della società le scuderie dello Stato. *(Gazzetta di Milano.)*

SCOPERTA. — Una strana scoperta si è fatta negli scavi praticati onde gettare le fondamenta della galleria Vittorio Emanuele a Milano. A livello dell'acqua, cioè a circa sette metri di profondità del terreno, nel luogo precisamente che faceva parte del locale della polizia, si è trovato uno scheletro intero immerso nell'acqua. L'azione di questa fu tale, che la maggior parte delle ossa si scomposero al tatto di chi voleva raccoglierle. È inconcepibile il come quel cadavere sia stato deposto a tanta profondità.

(Gazz. di Milano.)

ULTIME NOTIZIE

— In alcuni giornali, scrive la *France*, è parola di un dispaccio inviato dal cardinale Antonelli al Gabinetto delle Tuileries per dichiarargli che la Santa Sede rifiutasi assolutamente di prender parte a qualsiasi progetto che abbia per iscopo l'ordinamento di un esercito pontificio.

Il *Mémorial diplomatique* pone in dubbio la esattezza di questa notizia, fondandosi su questa ragione, che il Governo romano non essendo stato interpellato su tal punto quando stipulavasi la convenzione franco-italiana, non può aver motivo per iscrivere alcun particolare dispaccio su tale argomento al Gabinetto imperiale.

— Il signor Eloin, capo del Gabinetto dell'imperatore Massimiliano, trovasi attualmente a Vienna incaricato di una particolare missione.

— Pubblichiamo per intiero la circolare del signor Di Bismark ai Governi dello Zollverein relativamente ai rapporti commerciali coll'Italia ed al riconoscimento del regno d'Italia:

Berlino, 31 maggio.

« In un dispaccio del 26 di questo mese, relativo ai rapporti commerciali coll'Italia, io feci provvisoriamente conoscere a Vostra Eccellenza lo scambio d'opinioni che avevano avuto luogo col Governo italiano.

Riferendomi ora a quel dispaccio dietro ulteriori notizie giunte da Torino, ho l'onore d'informarvi di quanto in appresso.

Il Governo italiano ha preso in esame i diversi mezzi coi quali si potrebbe arrivare ad un componimento, e come è risultato dall'esame ha indicata la forma del trattato di commercio collo Zollverein come la sola da accettarsi; questo Governo non crede poter accettare la proposta che noi abbiamo messa innanzi, di stabilire cioè un *modus vivendi* mediante un protocollo sul quale si sarebbero messi d'accordo.

Ma non crede poter acconsentire ad altro trattato fuorchè a quello in cui il riconoscimento del Regno d'Italia fosse la condizione preventiva, o la conseguenza; e in quest'ultimo caso occorrerebbe che l'esecuzione del trattato fosse subordinata al riconoscimento.

« Il Gabinetto di Torino non ammette che sia conciliabile colla sua autorità e colla sua posizione di faccia al paese la conclusione di una convenzione collo Zollverein sotto altra forma che quella che venne usata coll'Inghilterra, la Francia e gli altri paesi.

« Specialmente poi fece osservare che in nissun caso il Parlamento non approverebbe la esecuzione di una convenzione con degli Stati che non riconoscono l'Italia, e che tuttavia vogliono trarne profitto; e che infine il Governo non potrebbe assumere la risponsabilità di presentare al Parlamento italiano una proposta in questo senso.

« Questo modo di vedere del Governo italiano che io vi ho esposto è confermato da una nota che il conte Barrac mi ha rimessa in questi giorni, e della quale avete copia colla presente.

« L'entità e l'importanza dei rapporti commerciali dello Zollverein coll'Italia non può certamente mettersi in dubbio.

« Tutti i giorni noi riceviamo dei rapporti i quali lamentano che le relazioni commerciali della Germania coll'Italia vadano ogni giorno scemando, e per porre riparo ad una maggior decadenza insistono affinchè si cerchi senza indugio a porre i prodotti dello Zollverein importati in Italia nella ragione di uguaglianza colla importazione dei prodotti delle nazioni le più favorite.

« I prodotti degli altri paesi s'impossessano del mercato, e vi sono troppe ragioni per temere che non si rinnovi quanto già avvenne in Ispagna, dove le conseguenze degli ostacoli insorti dal difetto del riconoscimento di quel Governo si fanno sentire ancor oggidì sul commercio ed industrie dello Zollverein.

« Io posso per ora astenermi dall'esporre più minutamente i naturali pregiudizii che derivano da un tale stato di cose, e appena occorrerebbe il darne la prova.

« Frattanto mi riserbo di comunicarvi per il soggetto una esposizione completa che ancora non è condotta a termine. Dai precedenti riflessi voi vedete quanto sia urgente per tutti gli Stati dello Zollverein di prendere in seria considerazione lo stato di questa vertenza e sottoporla per ogni rapporto ad un esame profondo.

« Prego V. E. di comunicare queste mie osservazioni al Governo, presso al quale Ella è accreditata, ecc.,..... e di farmi conoscere l'accoglienza che avrà ricevuto la presente comunicazione.

D. BISMARK. »

Aggiungiamo le traduzione della nota del conte Barral a S. E. il signor di Bismark-Schoenhausen:

« *Signor Presidente,*

« Il mio Governo al quale mi feci premura di manifestare il desiderio che avrebbe il Gabinetto di Berlino di ammigliorare i rapporti commerciali fra lo Zollverein e l'Italia, m'incarica d'informare V. E. che dal suo canto egli è dispostissimo ad accogliere favorevolmente un progetto, la effettuazione del quale deve sì grandemente favorire la prosperità commerciale dei due paesi.

Il governo italiano però se è disposto ad accordare alla Germania il trattamento delle nazioni le più favorite basato sul principio della più perfetta reciprocità e conforme al sistema dei trattati conchiusi colla Francia e col Belgio, ritiene come indispensabile che i patti da stipularsi consistano in un formale trattato ratificato dai membri dello Zollverein.

È questo tanto il modo di vedere, quanto una condizione assoluta dalla quale non può discostarsi; ed è solamente sopra tal base che il Governo italiano potrà conchiudere collo Zollverein dei trattati commerciali, che egli sarà fortunato di veder portati a buon termine nell'interesse della Germania così come in quello dell'Italia.

Vogliate aggradire, ecc.

Berlino, il 22 maggio 1865.

C. DE BARRAL.

— L'indirizzo che sembrano prendere i negoziati pendenti tra la Santa Sede e la Commissione messicana fanno credere prossima la conclusione di un concordato tra il Messico e la Corte di Roma. Monsignor Meglia, nunzio apostolico a Messico, che era sul punto di recarsi per speciale missione a Guatimala, ebbe contr'ordine, ed attende, al suo posto, il risultato finale dei negoziati sovraccennati.

In pari tempo si scrive da Messico che le relazioni tra l'inviato della Santa Sede e il Governo dell'imperatore Massimiliano, si vanno facendo ogni dì migliori.

— Un dispaccio telegrafico dell'Agenzia Stefani ci ha data la notizia dell'amnistia proclamata da Johnson a tutti i compromessi; ora ecco i maggiori particolari che troviamo riportati nei giornali di Francia.

Il proclama del signor Johnson accorda l'amnistia, e reintegra in tutti i diritti di proprietà, ed eccezione degli schiavi; tutte le persone che ebbero parte nella insurrezione contro le quali fosse stato iniziato un processo legale in forza delle leggi di confisca patto che prestino giuramento di sostenere il Governo, e di osservare tutte le leggi e proclami relativi alla emancipazione degli schiavi state emesse durante la insurrezione.

Sono esclusi dall'amnistia:

I funzionari civili e gli agenti diplomatici;

Coloro che per aiutar l'insurrezione hanno abbandonato il loro posto al Congresso od alle cariche giudiziarie militari o navali;

Gli officiali al disopra dal colonnello;

I marinari oltre il grado di luogotenente;

Tutti i militari che fecero parte della scuola navale di West-Point;

Tutti gl'individui che hanno trattato i prigionieri federali altrimenti che come prigionieri di guerra;

I governatori degli Stati insorti;

I disertori che aiutarono la ribellione;

I corsari ed i saccheggiatori di confine;

Le persone che hanno preso parte volontariamente alla ribellione e che possedono per oltre 20 mila dollari.

Le persone comprese in queste categorie e che vogliono profittare dell'amnistia dovranno dirigersi al presidente e sollecitarne da lui il perdono.

— Johnson ha nominato Holden governatore provvisorio della Carolina del Nord autorizzandolo a riunire la convenzione e provvedere alla riorganizzazione del paese.

Per la resa di Kirby Smith vengono ad aversi sottomesse tutte le forze confederate che si trovavano al di là del Missisipì.

DISPACCI ELETTRICI PRIVATI
(AGENZIA STEFANI)

Messina 11 giugno.

Ebbe luogo un *meeting*; parlarono varii oratori; fu approvato un ordine del giorno in cui si protesta contro qualunque trattativa contraria all'integrità nazionale; si riconferma il plebiscito; si manda un saluto a Torino e alle altre città italiane specialmente a Roma e a Venezia.

Atene 9 giugno.

Oggi ebbe luogo l'apertura delle Camere. — S. M. pronunciò un discorso in cui disse che il governo sta per conchiudere un accomodamento per pagare il prestito 1832 garantito dalle potenze; il quale pagamento permetterebbe di soddisfare alle obbligazioni anteriori e farebbe rilevare il credito nazionale.

Parigi 12 giugno.

L'imperatore ha assistito ieri alle corse del Bosco di Boulogne e fu salutato con vivissime acclamazioni da una folla immensa.

Il premio di 100,000 franchi fu vinto dal *Gladiateur*.

AVVISO.

Sono pregate le Direzioni dei giornali ai quali è associato il Ministero dell'interno d'inviare *direttamente* i medesimi a Firenze.

TEATRI

SPETTACOLI D'OGGI.

ARENA GOLDONI, ore 8 1/2 — La drammatica compagnia di Achille Dondini rappresenta: *La signora delle camelie.*

ARENA NAZIONALE, ore 8 — Compagnia equestre di G. Ciniselli.

POLITEAMA VITTORIO EMANUELE, ore 7 — Compagnia equestre dei fratelli Guillaume.

TEATRO MECCANICO dei Paesi Bassi, posto sul Lung'Arno Nuovo. Due rappresentazioni, a ore 7 e a ore 9.

FRANCESCO BARBERIS, *gerente.*

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel Regio Museo di fisica e storia naturale di Firenze l'11 giugno.

	ORE 9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro, a metri 72,6 sul livello del mare	mm 754,4	mm 751,5	mm 752,0
Termometro centigrado	27,5	28,0	18,5
Umidità relativa	85,0	63,0	96,0
Stato atmosferico	nuvolo	ser. nuv. all'orizz.	sereno
Vento direzione / forza	O debole	O quasifort.	NO debole

Temperatura { Massima + 29,3 / Minima + 15,5 } pioggia a ore 6 pm. mm 0,1.

Minima nella notte del 12. + 17,5

Ieri sera a ore 6 burrasca con lampi e tuoni, con pioggia più che altro all'orizzonte.

LISTINO OFFICIALE DELLA BORSA COMMERCIALE
Firenze 12 giugno 1865.

CAMBI	Giorni	L	D	VALORI	Fine corrente L	Fine corrente D	Fine prossimo L	Fine prossimo D	Nominale	Prezzi fatti
Livorno	8	100 »	99 7/8	5 % god. 1 Gen. 65	66 50	66 45	66 87 1/2	66 85	» »	» »
Detto	30	99 1/2	99 1/4	Sottoscrizione 5 % emissione	» »	» »	» »	» »	68 35	» »
Detto	60	99 »	98 5/8	3 % god. 1 Ott. 64	42 15	42 10	» »	» »	» »	» »
Roma	30	508 »	505 »	Imprestito Ferriere » 1 Gen. 65	» »	» »	» »	» »	87 1/2	» »
Bologna	30	99 1/4	99 »	Obb. Tes. Tosc. 1849 / 5 % p. 10 } 1 »	» »	» »	» »	» »	102 1/2	» »
Ancona	30	99 1/4	99 »							
Napoli	30	99 1/4	99 »	Az. Banc. Naz. Tosc. » 1 Gen. 65	1735	1725	» »	» »	» »	1725 fc.
Milano	30	99 1/4	99 »	Cassa di Sconto Toscana in sott.	» »	» »	» »	» »	190 »	» »
Genova	30	99 1/4	99 »	Banca di Credito italiano	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Torino	30	99 1/4	99 »	Obb. Tabacco 5 % » 1 Gen. 65	» »	» »	» »	» »	99 »	» »
Venezia e f. g.	30	246 »	244 1/4	Az. SS. FF. Livor. » 1 »	77 »	7650	» »	» »	» »	76 1/2 fc.
Trieste	30	» »	» »	Obblig. 3 % dette » 1 »	222 50	222 25	» »	» »	» »	» »
Detto	90	» »	» »	» 3 % » » 1 Mar. 64	» »	» »	» »	» »	190 »	» »
Vienna	30	» »	» »	Az. S. F. Cent. Tosc. di 840 lire italiane } 1 Gen. 64	52 »	» »	» »	» »	» »	» »
Detto	90	» »	» »							
Augusta	30	» »	» »	Obb. dette tutte pagate 1 Gen. 65	376 »	375 »	» »	» »	» »	» »
Detto	90	211 »	209 »	Impres. comunale 5 % 1 Dic. 64	» »	» »	» »	» »	82 1/2	8775 fc.
Francoforte	30	» »	» »	Detto di Siena	» »	» »	» »	» »	85 »	» »
Amsterdam	90	» »	» »	Ob. S. F. Marem. 5 % » 1 Gen. 65	» »	72 »	» »	» »	» »	» »
Amburgo	90	» »	» »	Az. SS. FF. Meridion. » 1 Mar. 63	» »	» »	354 »	353 »	» »	353 50 fp.
Londra	30	25 18	25 »	Obbl. 3 % dette 1 Lug. 63	» »	» »	» »	» »	190 »	» »
Detto	90	24 95	24 80	Detto demaniale 1 Aprile	382 »	381 75	» »	» »	» »	382 fc.
Parigi	30	100 »	99 1/2	Pantelegrafo Caselli	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Detto	90	99 1/2	99 »	Mot. Barsanti Matteucci 1ª Serie	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Lione	90	99 1/2	99 »	» » 2ª Serie	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Marsiglia	90	99 1/2	99 »	5 % italiano in piccoli pezzi	» »	» »	» »	» »	66 70	» »
Sconto Banca 5 %				3 % idem	» »	» »	» »	» »	42 50	» »

VALORI A PREMIO	Fine corrente Prezzo Lettera	Fine corrente Prezzo Denaro	Fine corrente Premio	Fine prossimo Prezzo Lettera	Fine prossimo Prezzo Denaro	Fine prossimo Premio
5 % godimento 1° gennaio	» »	» »	» »	» »	» »	» »
3 % » 1° settembre	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Azioni Strade Ferrate Livornesi	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Dette meridionali	» »	» »	» »	» »	» »	» »

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti del 5 %. - 6650 fine corrente 6690 — 6687 1/2 — fine prossimo.

Per il Sindaco M. NUNES-VAIS.

102 EDITTO DI VENDITA.

In esecuzione delle due ordinanze dell'illustrissimo signor giudice comcommissario al fallimento di Cesare Boccara e compagni del di 22 maggio e 2 giugno 1865, nella mattina del dì 14 giugno di detto anno 1865 alle ore dieci antemeridiane, nei magazzini addetti al fallimento Boccara situati in Pisa nel Sotto-Borgo al primo piano dello stabile di numero 1247, ed in via San Francesco nello stabile di numero 1449, saranno venduti nell'interesse dei creditori del fallimento predetto per mezzo del pubblico incanto più e diverse mercanzie distinte in numero 102 separati lotti indicati nell'editto originale esistente nella Cancelleria di questo tribunale, per rilasciarsi in aggiudicazione al maggiore e migliore offerente ed a pronti contanti sul prezzo di stima resultante dallo inventario estimativo, ed in conformità delle citate ordinanze esistenti nella Cancelleria del tribunale di prima istanza di questa città di Pisa, ed al netto di sconti, senserie e diritti di asta.

Liberati che saranno i lotti si intenderanno visti e rivisti ed accettati tali quali si trovano senza eccezione alcuna, e senza verun obbligo per la denominazione e qualità, nè per qualunque altro immaginabile titolo.

I signori compratori dovranno ricevere i lotti da essi acquistati nel tempo, e termine di ore ventiquattro pagandone precedentemente la valuta nelle mani dei signori sindaci provvisori al fallimento suddetto, altrimenti detto termine spirato, si procederà alla rivendita a tutti i danni, spese e differenza di prezzo dei compratori morosi, senza una formalità di intimazione, decreto ec.

I signori compratori oltre il prezzo del lotto o lotti aggiudicati, pagheranno per diritti d'incanto e di registro il cinque per cento. - Detti lotti saranno esposti per la visita nei giorni di lunedì e martedì 12 e 13 corrente dalle ore 10 antimeridiane alle ore una pomeridiana.

Pisa 9 giugno 1865.

Dott. Isidoro Giusti Proc.

90 AVVISO PER VENDITA COATTA.

In esecuzione del decreto proferito dal tribunale di prima istanza di Lucca il dì 11 maggio p. p., ed in coerenza dell'ordinanza rilasciata dalla cancelleria dello stesso tribunale il di 7 giugno corrente, si previene il pubblico che nel giorno di mercoledì diciannove del prossimo futuro mese di luglio a ore undici antimeridiane nella loggia del palazzo di residenza del suddetto tribunale posto in Lucca sulla piazza San Salvatore si procederà alla vendita mediante pubblico incanto degl'infrascritti beni, a pregiudizio di Giuseppe del fu Francesco Ghelardini possidente e agricoltore domiciliato a Strettoia pretura di Pietrasanta in seguito alle procedure esecutive contro di esso intraprese dal signor cav. Napoleone Moriani di Firenze rappresentato dal sottoscritto suo procuratore legale; e detta vendita si farà sul prezzo di stima che appresso, e alle condizioni di che nella cartella d'oneri esistente agli atti del giudizio di vendita di n° 954 del 1860.

I beni sono:

Un corpo di terra parte selvata, e parte vignata con olivi, frutti, pini e ontani, e con casa padronale, ed altra casa rustica posto in comune di Pietrasanta, Popolo di Strettoia, luogo detto in *Valiaia*, ampiamente confinato e descritto nella perizia giudiciale del signor Martino Tommasi depositata agli atti del suddetto giudizio di vendita, alla quale si abbia relazione; ed è del prezzo stimato di lire 802 60.

Lucca, 7 giugno 1865.

D. G. Ferrari.

91 AVVISO.

Si previene il pubblico a tutti gli effetti di legge, che la signora Clementina De Metz, vedova del fu signor Raffaello q. Antonio Bertolani domiciliato in Lucca, ha sotto questo giorno accettato col benefizio di legge e d'inventario l'eredità testata del fu suo marito Raffaello Bertolani, decesso li 8 dicembre 1864.

Lucca, dalla cancelleria li 31 maggio 1865.

F. Forteguerri.

In nome di Sua Maestà Vittorio Emanuele secondo per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia.

Il tribunale di prima istanza di Volterra, turno civile, alla pubblica udienza del dì 29 maggio 1865 ha proferito il seguente decreto.

Omissis etc.

Sentito il pubblico ministero nelle sue conclusioni adesive.

Inerendo alle istanze del signor Giuseppe Rinaldi, di che nella sua scrittura de' 18 maggio 1865, dichiara aperto il giudizio di graduatoria dei creditori del fallito Antonio Mischi di Pomarance, e suoi autori, aventi diritto alla distribuzione di lire ital. 2636, 00 prezzo della di lui casa come sopra acquistata dall'istante Rinaldi, e dei relativi frutti.

Assegna a detti creditori il termine di trenta giorni continui a produrre i loro titoli di credito nella cancelleria di questo tribunale, sotto le solite comminazioni di ragione.

Omette la nomina del procuratore graduante atteso lo scarso numero dei creditori ipotecarii inscritti sopra la casa di che si tratta.

Dichiara in fine che le spese del presente giudizio, quali tassa in lire 50, 00 non compresi i diritti dovuti al R.° Erario, nè la redazione, spedizione e notificazione del presente decreto, dovranno prelevarsi con privilegio dal prezzo e frutti distribuibili.

P. Parenti Presid.

F. Mascalchi Canc.

Così deciso e pronunziato alla pubblica udienza del dì, mese ed anno che sopra, sedendo gl'illustrissimi signori Paolo Parenti presidente, e auditori Leopoldo Chiaromanni e Paolo Niccolai, e letto a forma della legge, presente l'illustrissimo signor avvocato Giuseppe Brigidi regio procuratore.

F. Mascalchi Canc.

N.° 166, registrato a Volterra li 31 maggio 1865, reg. 3°, fog. 9. Ricevuto lire 11, 00.

Il ricevitore — G. Pichi:

Per copia certif. conf, salvo ec.

80 Dott. Luigi Bonichi proc.

79 EDITTO

D'ordine dell'Ill.° sig. auditor Bernardino Landi Giudice Commissario al fallimento di Francesco Mircowitg sono intimati tutti i creditori del fallimento medesimo a presentarsi la mattina del dì 3 luglio prossimo a ore 11 nella camera di consiglio del Tribunale di prima istanza di questa Città, onde procedere avanti di esso sig. Giudice commissario e del Sindaco provvisorio alla verificazione dei loro titoli di credito.

Dalla cancelleria del Tribunale di prima istanza, Firenze li 9 giugno 1865.

G. Manetti.

N. BIANCO E COMPAGNIA

BANCHIERI

Torino — Via San Tommaso, n° 16.

Vendono *Vaglia* delle obbligazioni di Milano per concorrere nell'estrazione del 1° luglio prossimo a lire 2, *e li spediscono contro vaglia postale.* 92

SOCIETA' ANONIMA UMBRO-SABINA DELLE MINIERE

AVVISO.

Per mancanza del numero legale delle azioni intervenute, il Consiglio generale dei signori capitalisti, che dovea tenersi il 28 del decorso mese di maggio venne rimesso al 18 del corrente giugno nella sala municipale di Perugia alle ore 9 antimeridiane precise; sarà oggetto di questa ordinaria adunanza:

1° L'elezione del nuovo presidente del Consiglio amministrativo per rinunzia emessa dal benemerito conte Cesare Zeffirino Farina.

2° La relazione dei signori sindacatori sul resoconto del primo anno amministrativo.

3° Rapporto generale sulla gestione del cessato esercizio

4° Rendiconto del direttore.

5° Provvedimenti per la miniera di lignite di San Secondo, dichiarata dal R. Governo in istato di coltivazione e perciò concedibile.

6° Interpellanza per la riscossione delle ultime due quote delle azioni vendute, ove piacesse proseguire le ricerche a norma dell'articolo 6° dello statuto sociale.

Occorrendo per la validità delle deliberazioni che la metà del fondo sociale sia per lo meno rappresentata, i possessori delle cartelle sono pregati d'intervenire personalmente o per rappresentanza, onde non torni infruttuosa anche questa seconda convocazione.

Si avverte inoltre che nell'entrare all'adunanza ogni azionista è tenuto esibire le cartelle tanto proprie che rappresentate, e che le rappresentate senza procura si considereranno pel numero dei voti, come appartenenti al medesimo esibitore.

Perugia, 4 giugno 1865.

Il segretario
Prof. Francesco Masi.

99

STRADE FERRATE MERIDIONALI

Introiti della quindicina dal 16 al 30 aprile 1865.

RETE ADRIATICA (chilometri 462 80)

Viaggiatori n° 45,560	L. 139,743 37	
Trasporti a grande velocità	» 13,547 68	
Id. a piccola id.	» 21,606 50	
Introiti diversi	» 386 55	
		L. 175,284 10

RETE MEDITERRANEA (chilometri 80)

Viaggiatori n° 56,487	L. 64,277 09	
Trasporti a grande velocità	» 2,412 33	
Id. a piccola id.	» 5,602 15	
Introiti diversi	» 590 63	
		L. 72,882 20
Totale delle due reti (chilometri 542 80)		» 248,166 30
Prodotto chilometrico		» 457 20

QUINDICINA CORRISPONDENTE NEL 1864

Rete Adriatica (chilometri 230 60)	L. 94,729 89	
Rete mediterranea (chilometri 80)	» 53,094 09	
Totale delle due reti (chilom. 310 60)	» 147,823 98	
Prodotto chilometrico		» 475 30
Diminuzione dei prodotti per chilometro nella quindicina		» 18 73

Introiti dal 1° gennaio 1865.

Rete Adriatica (chilometri 419 08)	L. 923,946 35	
Id. Mediterranea (chilometri 80)	» 504,782 »	
Totale (chilometri 499 08)	» 1,428,728 35	
Prodotto chilometrico		» 2,862 72

Introiti corrispondenti nel 1864.

Rete Adriatica (chilometri 174 88)	L. 415,437 68	
Id. Mediterranea (chilometri 80)	« 457,733 05	
Totale (chilometri 254 88)	» 873,170 73	
Prodotto chilometrico		» 3,425 81
Diminuzione dei prodotti per chilometro dal 1° gennaio		» 563 09

100

Firenze — COLLEZIONE SCOLASTICA — Barbèra

MANUALE DELLA LETTERATURA ITALIANA, compilato da Francesco Ambrosoli. - Seconda edizione ricorretta ed accresciuta dall'Autore. - Vol. quarto ed ultimo. L. 3. - L'opera completa . . . L. 12 —

STORIA DI GRECIA, dai tempi primitivi fino alla conquista romana, con giunta di Capitoli intorno alla storia delle lettere e delle arti di Guglielmo Smith - prima traduzione italiana, corredata di una Carta Geografica della Grecia antica. - Un vol. . . . » 4 —

STORIA DI ROMA, dai tempi più antichi fino alla costituzione dell'Impero. Corredata di alcuni Capitoli intorno alla Storia delle Lettere e delle Arti per Enrico G. Liddel. - Prima traduzione italiana, accresciuta della Storia dei primi due secoli dell'Impero, e corredata di una Carta Geografica dell'Italia antica. - Un vol. . . . » 5 —

STORIA DELLA DECADENZA E ROVINA DELL'IMPERO ROMANO, di Edoardo Gibbon, compendiata a uso delle Scuole da *G. Smith;* con l'aggiunta nel testo delle ricerche dei moderni Commentatori e arricchita di una Carta Geografica dell'Impero. - Prima traduzione italiana. - Un vol. . . » 5 —

COMPENDIO DELLA STORIA D'ITALIA dai primi tempi sino all'anno 1850, nuovamente scritto per uso delle Scuole da Luigi Sforzosi, e continuato sino alla proclamazione del Regno d'Italia (Marzo, 1861). Corredato di una Carta Geografica dell'Italia moderna. - Un vol. - (Quarta edizione) » 4 —

COMPENDIO DI STORIA MODERNA dal 1454 al 1861, di Celestino Bianchi. - Edizione corretta ed ampliata. - Un vol. . . . » 5 60

ORLANDO FURIOSO di Lodovico Ariosto, ad uso della gioventù, con Note ed Indice dal dottore *G. B. Bolza.* - Un vol. . . . » 5 —

VOCABOLARIO DI PAROLE E MODI ERRATI che sono comunemente in uso, compilato da Filippo Ugolini. - Terza edizione rifusa dall'Autore sui molti lavori filologici pubblicati dopo l'ultima stampa . . . » 3 —

LA FAMIGLIA BOLOGNANI, Esercizio di lettere per uso delle Famiglie, delle Scuole, dei Traffici, ecc., scritto da Lorenzo Neri. - Un vol. . . . » 1 50

GEOGRAFIA FISICA di Maria Somerville. Traduzione di *Elisabetta Pepoli*, arricchita ed aumentata, conformemente alla quarta edizione inglese. - Due vol. . . . » 8 —

SULLA CONNESSIONE DELLE SCIENZE FISICHE, di Maria Somerville. Un volume arricchito di molte incisioni in legno. Prima traduzione italiana, fatta col consenso dell'Autrice sulla nona edizione inglese . . . . » 6 —

OESIE E PROSE scelte in ogni secolo della Letteratura italiana. - Parte prima *Poesie*, per cura di *Pietro Dazzi.* - Parte seconda *Prose*, per cura di *Isidoro Del Lungo.* - Due volumetti. L. 3. - (Si vendono anche separatamente a L. 1 50 il volume.)

LETTERE DI PIETRO GIORDANI scelte e proposte per istudio alla gioventù. - Un volumetto. (Seconda edizione) . . . » 1 50

LETTERE DI TORQUATO TASSO, scelte e proposte per istudio alla gioventù da *Cesare Guasti.* - Un volumetto . . . » 1 50

GRAMMATICA NOVISSIMA della lingua Italiana, di Leopoldo Rodinò. - (Terza edizione). - Un vol. . . . » 1 50

GRAMMATICA POPOLARE della lingua Italiana, tratta dalla *Grammatica Novissima* di Leopoldo Rodinò. - (Terza edizione) . . . » 0 60

VOCABOLARIO ITALIANO-LATINO E LATINO-ITALIANO di C. Mandosio. - Un vol. . . . » 2 —

NB. Le suddette opere saranno inviate franche a chi ne farà domanda all'Editore G. Barbèra in Firenze, e rimetterà il relativo *Vaglia* - Il *Catalogo generale* è mandato a chiunque ne faccia domanda con lettera affrancata.

FIRENZE
via della Ninna
dirimpetto al Palazzo Vecchio

TORINO
via Nuova, casa Natta, 2
Angolo di piazza San Carlo

Drogheria G. ACHINO

Commercio speciale di Vini e di Thè, col deposito a Firenze del rinomato Vermouth dei fratelli Cora di Torino.

Firenze — Tip. BARBÈRA — Recente pubblicazione.

SUL MODO DI FARE IL VINO E CONSERVARLO

DELLA COLTIVAZIONE DEGLI ULIVI E DELLA VIGNA BASSA, Istruzione teorico-pratica di Francesco De Blasiis, socio dell'Accademia dei Georgofili (Terza edizione), un vol. L. 4 20.

NB. L'opera suddetta si trova dai principali librai d'Italia. - Dirigendosi all'editore G. BARBÈRA in Firenze con vaglia postale, sarà inviata *franca* in tutto il Regno.

84 ESTRATTO DI SENTENZA

Il tribunale di prima istanza di Firenze, 1° turno civile, con sentenza proferita nel di 8 giugno corrente, alla istanze del signor Salomone Sernaca negoziante domiciliato in detta città, ha dichiarato il fallimento di Giacomo e Ubaldo padre e figlio Passigli, negozianti di valori, dimoranti in via Faenza, riservandosi di retrotrarne l'apertura ai termini di ragione.

Ha ordinato l'assicurazione degli assegnamenti, libri, carte ed effetti mobili spettanti ai falliti e la loro traduzione nelle carceri dei debitori civili. Ed ha nominato in giudice commissario il signor auditore Giuseppe Maracchi, ed in agente il signor Salomone Servi.

Firenze, dalla cancelleria del tribunale di prima istanza li 9 giugno 1865.

G. Manetti.

Il tribunale di prima istanza di Lucca, turno civile alla udienza del 6 giugno corrente ha nominato il signor M. L. Forti di detta città all'ufficio di sindaco provvisorio del fallimento di Simone Ricciarelli di Pescia.

85 Magni.

87 EDITTO

Mediante pubblico istrumento del 30 maggio 1865 rogato dal notaro dottore Giuseppe Salvestri, registrato in Livorno il primo giugno 1865 libro 9° volume 37 n° 1228 col pagamento di lire 22 a Somazzi, il signor Luigi del fu Bartolomeo Ferrando ha emancipato generalmente ed a tutti gli effetti, le di lui figlie signore Maria ed Elvira Ferrando. Il detto pubblico istrumento è stato trascritto nell'apposito registro esistente nella cancelleria del tribunale di prima istanza di Livorno il 1° giugno 1865 sotto n° 494 e nella cancelleria della Corte reale d'appello di Lucca il 2 giugno detto al n° 1 del protocollo n° 3 degli atti di emancipazione.

Livorno, 8 giugno 1865.

Con decreto proferito dal signor pretore del terziere di San Leopoldo di Livorno nel dì 2 stante è stato assegnato il termine di giorni 15 a tutti coloro che abbiano interesse sull'eredità del fu David Camis De Fonseca a far valere i propri diritti.

Livorno, 6 giugno 1865.

Il curatore all'eredità
88 Dott. Sirio Fazzi.

Con decreto proferito dal signor pretore del terziere di San Leopoldo di Livorno nel di 30 marzo decorso, il sottoscritto legale domiciliato in detta città è stato eletto curatore alla eredità del fu David Camis De Fonseca.

Livorno, li 2 giugno 1865.

89 Dott. Sirio Fazzi.

95 AVVISO

Sono poste in vendita due tenute; la prima composta di cinque poderi, casa padronale con giardino e magazzini e quattro case da pigionali, situata in bella posizione a distanza di circa sei miglia da Firenze, e la seconda composta di dodici poderi riuniti, con boschi, casa padronale ed annessi ad uso di fattoria, due case da pigionali, mulino e lavatoio da sanse, posta in amena posizione a distanza di circa 9 miglia da Firenze. Per ulteriori informazioni dirigersi al dottor Tito Sbragia nello studio Corsi in via Dei Bardi palazzo Tempi.

97 EDITTO

D'ordine dell'illustrissimo auditore Vincenzio Pallavicini giudice commissario al fallimento di Giuseppe Canavesi sono invitati tutti i creditori del fallimento medesimo a presentarsi la mattina del dì 26 giugno corrente a ore una pomeridiana nella Camera di Consiglio del tribunale di prima istanza di questa città, onde procedere avanti di esso signor giudice commissario e del sindaco provvisorio alla verificazione dei loro titoli di credito.

Firenze, dalla cancelleria del tribunale, li 8 giugno 1865.

G. Manetti.

ESTRATTO DI SENTENZA

Il tribunale di prima istanza di Firenze, secondo turno civile, con sentenza proferita nel 7 giugno corrente, alle istanze del signor Pietro Bessi negoziante in detta città, ha dichiarato il fallimento di Placido Faucci negoziante sarto in via Condotta, riservandosi di retrotrarne l'apertura ai termini di ragione. Ha ordinato l'apposizione dei sigilli alla taberna, magazzini, libri, carte ed effetti mobili del fallito, e la di lui traduzione nelle carceri dei debitori civili. Ed ha nominato in giudice commissario il signor auditore Vincenzo Pallavicini, ed in agente il sig. Tito Pozzolini.

Dalla cancelleria del tribunale di prima istanza di Firenze, li 8 giugno 1865.

77 G. Manetti.

81 EDITTO

D'ordine dell'illustrissimo signor auditore Leopoldo Puccioni giudice commissario al fallimento di Guglielmo Dufoir e comp., sono invitati tutti i creditori del fallimento medesimo a presentarsi la mattina del di 30 giugno corrente a ore 11 precise avanti del suddetto signor giudice commissario nella Camera di consiglio del tribunale di prima istanza di questa città per presentare la nota tripla prescritta dall'articolo 480 del Codice di commercio da servire alla nomina del sindaco o sindaci provvisorii, in difetto di che il tribunale procederà d'ufficio alla nomina stessa.

Dalla cancelleria del tribunale di prima istanza di Firenze, li 9 giugno 1865.

G. Manetti.

Con decreto del dì 5 giugno 1865, il regio tribunale di prima istanza di Arezzo ha assegnato ai signori Fajani e Barchi, Francesco Benvenuti, Grisostomo Chiarini, Carlo Mantellini, Raffaello Cecchi, Angiolo Caporali e a tutti gli altri creditori non verificati del fallimento di Francesco Mazzoni della Chiassa, il secondo e perentorio termine di giorni quindici ad esibire i loro titoli di credito nella Camera di consiglio del tribunale medesimo, destinando a tale effetto la mattina del dì trenta giugno stante, a ore dieci, sotto le comminazioni che di ragione.

Dalla Cancelleria del regio tribunale di prima istanza di Arezzo, li 8 giugno 1865. 94

Tipografia G. Favale e Comp. — Torino

LA PROVINCIA

Giornale degli annunzi giudiziari nella circoscrizione della Corte d'Appello di Torino ed amministrativi del Circondario

		Annata	Semestre	Trimestre
Per Torino e tutto il Regno d'Italia, franco per posta	L.	22	12	6 50
Svizzera e Roma	»	36	19	10 »
Francia	»	48	25	13 »
Inghilterra, Austria, Germania, Belgio, Spagna, Portogallo	»	60	32	17 »
Grecia, Turchia ed Egitto (via Ancona)	»	82	42	22 »

Un numero cent. CINQUE — Un numero arretrato cent. 25.

Il Giornale ha il formato dell'antica *Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia.*

Le associazioni si ricevono alla tipografia GIUSEPPE FAVALE e COMP., ed agli uffici postali, come pure presso i soliti corrispondenti della medesima.

Si pubblica tutti i giorni comprese le Domeniche, escluse le quattro solennità, verso le ore 3 pom.

Inserzioni centesimi 25 per linea o spazio di linea.

La Provincia pubblica un'appendice quotidiana, in cui, oltre romanzi, racconti, novelle, viaggi, vi saranno periodicamente ogni settimana una RIVISTA GIUDIZIARIA, una RIVISTA TEATRALE, ed una CONVERSAZIONE LETTERARIA.

Nel corpo del Giornale poi verranno con frequenza pubblicate delle *Varietà: di scienza, di belle arti, d'industria, di bibliografia, di critica sociale.*

Dei romanzi e racconti che occuperanno l'Appendice, la maggior parte sarà di originali italiani, alcuni saranno tradotti fra quelli che parranno più acconci e interessanti nelle straniere letterature.

Fra i primi a pubblicarsi saranno:

Un matrimonio per amicizia, racconto del secolo XVII, di Vittorio Bersezio.

Madamigella Stauffacher, tradotto dall'olandese, di Van-der-Velden.

La plebe, romanzo sociale di Vittorio Bersezio.

Seguiranno:

Un romanzo di Luigi Pietracqua — Un racconto di F. D. Botto — *Scene della vita artistica*, di Fulvio Accudi, ecc. ecc.

Firenze - G. BARBÈRA, Editore

Collezione Diamante

I quattro poeti. - Sei volumi con ritratto . . . L. 13 50.

(Si vendono anche separati.)

Satire e poesie minori, di V. Alfieri, *del principe e delle lettere, della tirannide.* Libri due. - Tre volumi con ritratto . . . » 6 75.

(Si vendono anche separati.)

Autobiografie. - Un vol. . . . » 2 25.
Cronica fiorentina, di M. Dino Compagni. - Un volume . . . » 2 25.
Le mie prigioni, di Silvio Pellico. - Un volume con ritratto . . . » 2 25.
La secchia rapita, di A. Tassoni. - Un volume con ritratto . . . » 2 25.
Rime e lettere, di M. Buonarroti. - Un volume con ritratto . . . » 2 25.
Ritratti, allocuzioni e pensieri, scelti dalla Storia d'Italia, di F. Guicciardini. - Un vol. con ritratto » 2 25
Il Principe e altri scritti politici, di N. Machiavelli. - Un volume con ritratto . . . » 2 25
Le commedie, di Niccolò Machiavelli. - Un vol. . . . » 2 25
Le Poesie liriche, di Vincenzo Monti. - Un vol. con ritratto . . . » 2 25
I poemi, di V. Monti. - Due vol. » 2 25
Apologia, di A. Caro contro L. Castelvetro. - Un vol. con ritratto » 2 25
L'Eneide, di Virgilio, volgarizzato da A. Caro. - Un vol. . . . » 2 25
Rime, di L. de' Medici. - Un vol. con ritratto . . . » 2 25
Le poesie, di Giuseppe Giusti. - Un vol. con ritratto . . . » 2 25
Il Decameron, di G. Boccacci. - Tre vol. con vignette . . . » 6 75
La Fiammetta, di G. Boccacci. - Un vol. con ritratto . . . » 2 25
Capricci e aneddoti di artisti, descritti da G. Vasari. - Un volume con ritratto . . . » 2 25
Poesie, di Francesco Redi. - Un volume con ritratto . . . » 2 25
Rime e lettere, di Vittoria Colonna. Un vol. con ritratto . . . » 2 25
Le novelle, di Franco Sacchetti. - Due vol. con 2 incisioni . . . » 4 50
Satire, odi e lettere, di Salvatore Rosa. - Un vol. con ritratto . . . » 2 25
Poesie, di Gabriele Rossetti. - Un vol. con ritratto . . . » 2 25
Gli ammaestramenti degli antichi, per Fra B. da San Concordio . » 2 25
Memorie, di C. Goldoni scritte da lui med. - Due vol. con ritratto » 4 50
Il Malmantile racquistato, di Lorenzo Lippi. - Un vol. con ritr. . . » 2 25
Rime, di M. Cino da Pistoia, e d'altri Poeti nel Secolo XIV. - Un vol. col ritratto di Cino . . . » 2 25
Viaggio in Terra Santa, di L. Frescobaldi, e *Viaggio al monte Sinai* del Sigoli. - Un vol. . . . » 2 25
Poesie, di Giuseppe Parini. - Un vol. con ritratto . . . » 2 25
Fior di leggende, del Secolo XIV. - Due volumetti . . . » 4 50
L'Aminta e rime scelte di Torquato Tasso. - Un vol. . . . » 2 25
Le storie e gli opuscoli, di Tacito, volgarizzate da B. Davanzati . » 2 25
Gli annali, di Tacito, volgarizzati da B. Davanzati. - Due vol. . . » 4 50
La vita nuova e le rime, di Dante Alighieri. - Un vol. . . . » 2 25
Poesie, di Gasparo Gozzi. - Un vol. con ritratto . . . » 2 25
Rime e lettere, di Francesco Berni. - Un vol. con ritratto . . . » 2 25
Della congiura Catilinaria e della guerra Giugurtina, libri due di Sallustio, volgarizzati da Fra B. da San Concordio. - Un vol. . . . » 2 25
Scritti vari, di Galileo Galilei. - *Il saggiatore.* - Due vol. con ritratto e incisione . . . » 4 50

(Si vendono anche separati.)

Le Confessioni, di Sant'Agostino. - Un vol. con ritratto . . . » 2 25
Della natura delle cose, di Lucrezio Caro. (da pubblicarsi) . . . » 2 25
Della filosofica consolazione, di Boezio. (da pubblicarsi) . . . » 2 25

NB. Le opere suddette si trovano dai principali librai d'Italia. Dirigendosi all'editore G. Barbèra in Firenze con vaglia postale saranno inviate *franche* in tutto il Regno.

Contro corrispondente vaglia postale diretto *franco* alla

Tipografia Eredi Botta — Torino

si spediscono in tutte le provincie del Regno d'Italia i seguenti volumi:

ATTI DEL PARLAMENTO SUBALPINO.

Sessione del 1848

I. *Documenti* — Dall'8 maggio al 30 dicembre 1848 . . . L. 12 »
II. *Discussioni della Camera dei Deputati* — Dall'8 maggio al 2 agosto 1848 . » 13 20
III. *Id.* *id.* — Dal 16 ottobre al 28 dicembre 1848 » 20 »
IV. *Indice analitico ed alfabetico* . . . » 2 80
V. *Discussioni del Senato del Regno* — Dall'8 maggio al 30 dicembre 1848 . » 8 80

Sessione del 1849

I. *Documenti* — Dal 1° febbraio al 30 marzo 1849 . . . » 5 80
II. *Discussioni della Camera dei Deputati* — Dal 1° febbraio al 30 marzo 1849 » 13 20
III. *Discussioni del Senato del Regno* — Dal 1° febbraio al 30 marzo 1849 . » 3 60
IV. *Documenti* — Dal 30 luglio al 20 novembre 1849 . . . » 10 20
V. *Discussioni del Senato del Regno* — Dal 31 luglio al 17 novembre 1849 . » 9 »
VI. *Discussioni della Camera dei Deputati* — Dal 30 luglio al 20 novembre 1849 » 34 80

Sessione del 1850

I. *Documenti* — Dal 20 dicembre 1849 al 19 novembre 1850 . . . » 20 80
II. *Discussioni della Camera dei Deputati* — Dal 20 dicembre 1849 al 12 marzo 1850 » 24 80
III. *Id.* *id.* — Dal 13 marzo al 22 maggio 1850 » 30 20
IV. *Id.* *id.* — Dal 23 maggio al 19 novembre 1850 » 26 60
V. *Id.* *del Senato del Regno* — Dal 20 dicembre 1849 al 19 novembre 1850 » 16 20

ATTI DEL PARLAMENTO ITALIANO.

Sessione del 1860

I. *Discussioni della Camera dei Deputati* — Dal 2 aprile al 10 luglio 1860 . L. 16 80
II. *Documenti* — Dal 2 aprile al 28 dicembre 1860 . . . » 16 40
III. *Discussioni della Camera dei Deputati* — Dal 2 ottobre al 28 dicembre 1860 » 6 »

Sessione del 1861

I. *Discussioni della Camera dei Deputati* — Dal 18 febbraio al 23 luglio 1861 » 28 60
II. *Id.* *id.* — Dal 18 febbraio al 23 luglio 1861 » 26 20
III. *Documenti* — Dal 18 febbraio al 23 luglio 1861 . . . » 23 40
IV. *Discussioni della Camera dei Deputati* — Dal 20 novembre 1861 al 12 aprile 1862 » 32 20
V. *Documenti* — Dal 18 febbraio 1861 al 30 giugno 1862 . . . » 34 80
VI. *Discussioni della Camera dei Deputati* — Dal 26 febbraio al 12 aprile 1862 » 19 »

GAZZETTA UFFICIALE

DEL

REGNO D'ITALIA

PREZZI D'ABBONAMENTO

compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento

		Anno	Semestre	Trimestre
Per Firenze	L.	42	22	12
Per le provincie del Regno	»	46	24	13
Svizzera	»	58	31	17
Roma (*franco ai confini*)	»	52	27	15
Inghilterra e Belgio	L.	122	71	37
Francia, Austria e Germania	»	82	48	27
Id. per il solo Giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento	»	60	31	16

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla tipografia Eredi Botta, via del Castellaccio, numero 20.

Nelle provinci del regno con *vaglia postale* affrancato diretto alla detta tipografia e dai principali librai. — Fuori del regno, alle direzioni postali.

Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea.

Le altre inserzioni 30 centesimi per linea o spazio di linea.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

Un numero separato cent. 20 — Arretrato cent. 40.

Firenze — Tipografia Eredi Botta, via del Castellaccio, 20.